SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 dicembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 207

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carvedilolo Zentiva» *(12A12897)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neoperidys» *(12A12898)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Antra» *(12A12899)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo Sandoz» *(12A12900)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo Sandoz GmbH» *(12A12901)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo EG» *(12A12902)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Flupid» con conseguente modifica stampati. *(12A12903)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Niklod» con conseguente modifica stampati. *(12A12904)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione, in commercio secondo procedura nazionale, del medicinale «Aplaket» con conseguente modifica stampati. *(12A12905)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Clodronato ABC» con conseguente modifica stampati. *(12A12906)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Potassio Lattato Galenica Senese» con conseguente modifica stampati. *(12A12907)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lovoldyl Lassativo» con conseguente modifica stampati. *(12A12908)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Clodronato Teva» con conseguente modifica stampati. *(12A12909)*

Importazione parallela del medicinale «Voltaren Emulgel» *(12A12870)*

Trasferimento della titolarità del medicinale «Iniben» *(12A12871)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2012.

Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto l'art. 66 del citato decreto legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016;

Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie.» A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;

Visto il comma 11 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità;

Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 138 del 2011 il quale prevede che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74 e dall'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009, nonché a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

Visti il successivo comma 4 del citato art. 1 del predetto decreto-legge n. 138 del 2011 da cui si evince che per le amministrazioni che non abbiano adempiuto alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, nei termini previsti dal comma 3, è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;

Visto il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone: «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: *a)* gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; *b)* le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Visto l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1, si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che l'art. 2, comma 6 del succitato decreto prevede che «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012, non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi»;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con la quale sono state fornite le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 2 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni, nonché i trattenimenti in servizio, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2011 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ed in particolare l'art. 1 che proroga al 31 dicembre 2012 la possibilità per le amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Considerato che per le amministrazioni che non hanno fornito informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche di diritto e sui presenti in servizio, in relazione all'*iter* procedurale in corso di definizione delle loro dotazioni organiche, le autorizzazioni si considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del divieto di soprannumerarietà, anche tenuto conto delle riduzioni previste dal citato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni indicate nella Tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato e ai trattenimenti in servizio, delle unità di personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011.

2. Resta, fermo che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 ottobre 2012, le Amministrazioni non potranno, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti indicati le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 7 luglio 2012, di entrata in vigore del decreto legge 95/2012; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi, avviate alla predetta data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012. Non sono consentite assunzioni in soprannumero anche tenendo conto delle riduzioni delle dotazioni organiche prescritte da ultimo dall'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012.

3. Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2013, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 382

Tabella

ASSUNZIONI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO ANNO 2012
(Cessazioni anno 2011 – Budget assunzioni 2012)
(art.3, comma 102 del D.L.112/2008 come sostituito dall'art.66, comma 7 della legge n.133/2008)
(art.9, comma 31, D.L. 31/5/2010, n. 78 convertito con modificazioni in legge n.122 del 30/07/2010)

Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2011	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2011	Unità cessate anno 2011	20% unità cessate 2011
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Avvocati dello Stato	1	€ 36.180,34	€ 635.972,96	€ 127.194,59	3	1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Personale amministrativo (trattenimenti in servizio)	2	€ 90.511,31	€ 509.547,97	€ 101.909,59	13	3
CONSIGLIO DI STATO (di cui n. 1 trattenimento in servizio)	4	€ 185.559,78	€ 2.037.167,61	€ 407.433,52	42	8
CORTE DEI CONTI	24	€ 1.289.564,00	€ 7.470.254,00	€ 1.494.050,80	118	24
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA D.O.G.	102	€ 6.697.680,99	€ 52.603.973,33	€ 10.520.794,67	1428	286
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (di cui n. 52 assunzioni in part-time)	118	€ 4.156.625,20	€ 27.489.238,03	€ 5.497.847,61	590	118

12A13054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2012.

Indizione di otto *referendum* popolari, a norma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di tutti i comuni della provincia di Piacenza dalla regione Emilia-Romagna e la sua aggregazione alla regione Lombardia e per il distacco dei comuni Arsiè, Canale d'Agordo, Cesiomaggiore, Falcade, Feltre, Gosaldo e Rocca Pietore (Belluno) dalla regione Veneto e la loro rispettiva aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Viste le cinque ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione emesse il 17 ottobre 2012 e comunicate il giorno stesso e le successive tre ordinanze emesse il 27 novembre 2012 e comunicate in pari data, con le quali sono state dichiarate legittime le otto richieste di *referendum*, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulate con deliberazioni del consiglio provinciale di Piacenza e dei consigli comunali di Arsiè, di Canale d'Agordo, di Cesiomaggiore, di Falcade, di Feltro, di Gosaldo e di Rocca Pietore (Belluno), per il distacco della Provincia di Piacenza dalla Regione Emilia-Romagna e la sua aggregazione alla Regione Lombardia e per il distacco di ciascuno dei predetti Comuni dalla Regione Veneto e la loro rispettiva aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 28 ottobre-10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Sono indetti, nel territorio di tutti i Comuni della Provincia di Piacenza e nel territorio dei comuni di Arsiè, di Canale d'Agordo, di Cesiomaggiore, di Falcade, di Feltro, di Gosaldo e di Rocca Pietore (Belluno), otto *referendum* popolari per il distacco della Provincia di Piacenza dalla Regione Emilia-Romagna e la sua aggregazione alla Regione Lombardia e per il distacco del Comune di Arsiè, del Comune di Canale d'Agordo, del Comune di Cesiomaggiore, del Comune di Falcade, del Comune di Feltro, del Comune di Gosaldo e del Comune di Rocca Pietore dalla Regione Veneto e la loro rispettiva aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 10 febbraio 2013, con prosecuzione delle operazioni di votazione il giorno di lunedì 11 febbraio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

12A13062

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° ottobre 2012.

Ammissione di un progetto di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 591).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI Artemis ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Considerato che il MIUR partecipa al progetto Eranet CHIST-ERA presentato nell'ambito del bando FP7-ICT-2009-4 del 7° Programma quadro comunitario per la ricerca e lo sviluppo tecnologico ed approvato dalla Commissione europea;

Considerato che i partecipanti al progetto Eranet CHIST-ERA, incluso il MIUR, hanno firmato un «Memorandum of understanding» con il quale si sono impegnati a lanciare un bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo e a finanziare i progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'Eranet CHIST-ERA ha lanciato un bando per proposte progettuali con scadenza il 5 novembre 2010 a cui è stato presentato, fra gli altri, il progetto CHIST-ERA QSCALE;

Considerato che il progetto CHIST-ERA QSCALE è risultato vincitore del bando prima menzionato ed è stato quindi giudicato ammissibile al finanziamento dall'Eranet CHIST-ERA;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti al progetto CHIST-ERA QSCALE e considerati i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto della direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 17 luglio 2012 e riportate nel relativo verbale;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca CHIST-ERA - QSCALE, bando anno 2011, è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 267.950,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per gli anni 2007-2008, per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2011.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.salute e Min. lavoro, registro n. 15, foglio n. 185

ALLEGATO *1*

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo n. 124

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 124 del 07/06/2011 Comitato del 22/06/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo : CHIST – ERA - QSCALE - Quantum Technologies for extending the rage quantum communications

Inizio: 1/09/2011

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo alla data di chiusura del bando internazionale e quindi dal 3 febbraio 2011

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

QUANTA SISTEM Spa SOLBIATE OLONA (VA)

CNR – Istituto Naz. Ottica FIRENZE

• Costo Totale ammesso Euro 535.900,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 535.900,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Sp. Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	535.900,00	0,00	535.900,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	535.900,00	0,00	535.900,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale: 25% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 267.950,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

12A12984

DECRETO 30 novembre 2012.

Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio. (Decreto n. 93).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parità scolastica;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, comma 632 che prevede la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, su base provinciale, la loro articolazione in reti territoriali e la loro ridenominazione in «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e in particolare l'art. 12, che prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; l'art. 15, comma 22, che stabilisce come, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni finalizzate allo svolgimento del tirocinio con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «formazione iniziale degli insegnanti»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2011, n. 299;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2012, n. 78;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente «Disciplina dei criteri per la selezione degli aspiranti allo svolgimento dei compiti tutoriali, in attuazione dell'art. 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 2012, n. 117;

Sentito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione riunito in data 20 novembre 2012 e valutate le osservazioni proposte in merito ai seguenti punti:

si condivide la proposta di riformulare l'art. 2, comma 4, anche alla luce dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

si ritiene invece di non conformarsi integralmente al predetto parere, relativamente al comma 4 dell'art. 2, confermando l'accreditamento quale «titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assegnazione dei relativi contributi», al fine di incentivare le istituzioni scolastiche alla prestazione del servizio di tutorato e tirocinio ed indirettamente a spingerle perseguire gli standard di qualità previsti dal presente decreto;

si ritiene altresì di non conformarsi integralmente al predetto parere in merito all'art. 3 comma 4 e di mantenere l'incompatibilità tra il ruolo membro della commissione deputata a valutare le richieste di accreditamento e il ruolo di dirigente scolastico, coordinatore didattico o docente in servizio nelle istituzioni che abbiano presentato la relativa domanda, per evitare situazioni di incompatibilità;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;

c) Istituzioni: le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di cui all'art. 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) INVALSI: Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;

e) Direttore dell'istituzione: il dirigente scolastico, il coordinatore didattico o la figura equivalente prevista dalle strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale;

f) Istituzioni AFAM: istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

g) Regolamento: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

h) TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

l) CLIL (Content and Language Integrated Learning): insegnamento integrato di lingua e contenuti in lingua straniera.

Art. 2.

Elenco regionale delle istituzioni accreditate

1. Le università o le istituzioni AFAM stipulano apposite convenzioni con le istituzioni accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio, secondo quanto previsto dal presente decreto emanato ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.

2. Ai fini dell'accreditamento, le istituzioni possono costituire apposite reti finalizzate all'ottimizzazione delle prestazioni, anche coinvolgendo istituzioni scolastiche di gradi diversi.

3. Ciascun USR predispone e aggiorna annualmente, sulla base di un modello standardizzato elaborato a livello nazionale, un elenco telematico delle istituzioni accreditate. Detto elenco evidenzia, per ogni istituzione ovvero rete costituita ai sensi del comma 2 i seguenti dati:

a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;

b) piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio;

c) eventuali precedenti esperienze di svolgimento di tutoraggio per attività di tirocinio;

d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;

e) eventuale partecipazione dell'istituzione alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;

f) presenza di laboratori attrezzati;

g) eventuali altri elementi che possono evidenziare il valore delle esperienze realizzate dall'istituzione;

h) la documentazione di cui all'art. 5 comma 2;

i) l'eventuale accreditamento finalizzato allo svolgimento dei tirocini previsti dai percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

4. L'iscrizione all'elenco delle istituzioni scolastiche accreditate costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero e per l'assegnazione dei relativi contributi.

Art. 3.

Commissione per l'accreditamento

1. Ogni USR istituisce una commissione preposta all'accreditamento delle istituzioni di cui all'art. 2.

2. La commissione valuta la sussistenza delle condizioni e fissa i requisiti necessari per l'accreditamento in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli allegati A, B e C, parte integrante del presente decreto.

3. La commissione vigila sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università e le istituzioni AFAM, sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 e sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio. Nel caso di mancato rispetto della convenzione, del venir meno delle condizioni, dei requisiti ovvero di irregolare svolgimento delle attività di tirocinio, l'istituzione interessata è espunta dall'elenco e non può fare nuova domanda prima di 3 anni scolastici.

4. La commissione è costituita con decreto del direttore generale dell'USR ed è formata dal direttore generale o da un suo delegato, scelto tra i dirigenti amministrativi o tecnici, con funzioni di presidente, e da quattro componenti, scelti tra dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, coordinatori didattici, anche in quiescenza, docenti con comprovata esperienza nel campo della formazione ed esperti nel settore della didattica e della valutazione. La designazione dei componenti avviene a seguito di apposito bando pubblicato sui siti dei relativi USR almeno 15 giorni prima della data di chiusura delle relative candidature. L'incarico di commissario è incompatibile con la funzione di direttore dell'istituzione o docente in servizio presso le istituzioni accreditate o che abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 2. In quest'ultimo caso, il componente cessa dall'incarico all'atto della presentazione della domanda.

5. La commissione dura in carica tre anni. I componenti non sono immediatamente rinominabili se non allo scadere del successivo triennio. Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del suddetto organismo, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, che saranno a carico dei relativi USR.

6. Ciascuna commissione redige annualmente una relazione sull'attività svolta, nell'ambito della quale formula eventuali proposte di revisione del presente decreto, acquisendo a tal fine dati e pareri da parte dei tutor, dei consigli di corso della laurea in scienze della formazione primaria, dei consigli di corso di tirocinio, delle direzioni dei percorsi preposti al conseguimento dei titoli

di specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. La relazione è trasmessa al Dipartimento per l'Istruzione.

Art. 4.

Criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche

1. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio formativo attivo sono definiti dall'allegato A, parte integrante del presente decreto.

2. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri aggiuntivi per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi di specializzazione per il sostegno sono definiti dall'allegato B, parte integrante del presente decreto.

3. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri aggiuntivi per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera sono definiti dall'allegato C, parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Candidature

1. La candidatura all'inclusione nell'elenco di cui all'art. 2 è presentata all'USR dal direttore dell'istituzione, congiuntamente al legale rappresentante nel caso di istituzioni scolastiche paritarie.

2. Le candidature sono corredate dalla delibera di approvazione da parte del collegio docenti, dalla documentazione prevista dai bandi, attestante il possesso delle condizioni previste dal presente decreto e dei requisiti stabiliti dalla commissione, integrata da apposita relazione e dal piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio per le singole classi di concorso, e sono presentate, in formato telematico, dallo al 31 marzo di ciascun anno scolastico.

3. Il direttore dell'istituzione o un suo delegato assume il ruolo di responsabile delle attività di tirocinio che si svolgono presso il proprio istituto. Nel caso di reti, l'accordo individua le responsabilità.

4. Ai fini dell'espletamento di parte delle attività di tirocinio, le istituzioni scolastiche accreditate possono definire eventuali convenzioni con le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche qualora non accreditate ai sensi dell'art. 2.

Art. 6.

Tirocinio per personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato

1. I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto,

a) se titolari di altro insegnamento, presso l'istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;

b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera *a)* del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico.

2. L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 è subordinato alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso la relativa istituzione.

3. Nei casi in cui il tirocinante abbia un contratto di supplenza ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete di scuole di cui all'art. 1 curano la compatibilità dei percorsi di tirocinio con l'espletamento degli impegni di servizio. Detta disposizione si applica anche:

a) nel caso in cui la domanda di svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio non può essere accolta ai sensi del comma 2;

b) nei casi in cui i tirocinanti di cui al comma 1 decidono di non avvalersi della facoltà di scelta ivi prevista;

c) nei casi di tirocinio svolto nell'ambito dei percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Art. 7.

Monitoraggio e valutazione

1. Il monitoraggio delle attività di cui al presente decreto è affidato al Dipartimento per l'istruzione.

2. I criteri di cui agli allegati A, B, C al presente provvedimento sono periodicamente aggiornati sulla base delle relazioni di cui all'art. 3, comma 6 e dei risultati del monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. In fase di prima attuazione, le scadenze indicate all'art. 5 comma 2 del presente decreto sono stabilite con apposito decreto della Direzione Generale del personale scolastico, al fine di armonizzarsi con il processo di piena attuazione del Regolamento.

2. Nel caso in cui le istituzioni accreditate risultino in numero insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza dei tirocinanti ovvero nelle more della predisposizione degli elenchi di cui al presente decreto, le università o le istituzioni AFAM stipulano le convenzioni con le istituzioni, d'intesa con gli USR competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 15, comma 23 del Regolamento.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 12 comma 1 del Regolamento; dell'art. 3, comma 3 lettera *f)* del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2011, n. 299; dell'art. 3, comma 2 lettera *e)* del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2012, n. 78, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi.

Roma, 30 novembre 2012

Il Ministro: PROFUMO

ALLEGATO *A*
(Articolo 4, comma 1)

1. Sono condizioni necessarie per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di Tirocinio Formativo Attivo:

a) il parere positivo del collegio docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio;

b) il completamento dei campi previsti dal format «La scuola in chiaro» e il loro costante aggiornamento limitatamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, in attesa della definizione di appositi accordi inerenti le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale;

c) il conseguimento di un risultato nelle prove Invalsi di italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media regionale. A tal fine la domanda di accreditamento comprende una liberatoria affinché i dati riferiti alla stessa istituzione, rilevati dall'INVALSI a partire dall'anno scolastico 2010/2011, siano resi disponibili per la valutazione di merito. A seguito di motivato parere da parte di INVALSI, la condizione è considerata assolta anche nei casi in cui l'istituzione, pur non conseguendo i predetti risultati, abbia compiuto un significativo lavoro di miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza;

d) l'utilizzo nell'attività didattica delle TIC;

e) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti;

f) la congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse impegnabili.

2. Sono criteri per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l'accreditamento:

a) partecipazione dell'istituzione a progetti nazionali ed internazionali ovvero ad accordi con istituzioni universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni;

b) documentata partecipazione ad attività di formazione del personale docente su metodologie didattiche;

c) attività documentate di organizzazione del tempo, dello spazio, dei materiali anche multimediali, delle tecnologie didattiche e di altri supporti migliorativi degli ambienti per l'apprendimento;

d) promozione di interventi per l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre istituzioni e con il mondo del lavoro;

e) processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attività di insegnamentoapprendimento e dell'attività complessiva della scuola;

f) istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per le scuole secondarie di secondo grado;

g) attività di certificazione linguistica svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012;

h) attività di certificazione delle competenze informatiche svolte anche in convenzione con enti terzi.

ALLEGATO *B*
(Articolo 4, comma 2)

1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno:

a) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti sul sostegno;

b) la congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sul sostegno e con le risorse impegnabili.

2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l'accreditamento:

a) il raccordo con i Centri territoriali di supporto;

b) l'aver avuto un progetto selezionato nell'ambito del bando Tecnoinclusion o di altri bandi nazionali o internazionali finalizzati alla selezione di buone pratiche nel settore dell'inclusione degli alunni con disabilità;

c) il raccordo con le strutture socio-sanitarie del territorio su progetti comuni;

d) documentata attività di inclusione degli studenti con disabilità;

e) documentata attività di orientamento post-secondario per i soggetti con disabilità;

f) attività di formazione in servizio del personale sui Bisogni educativi speciali;

g) attività in rete finalizzate alla risposta ai Bisogni educativi speciali;

h) documentata capacità di personalizzazione dei percorsi didattici.

ALLEGATO *C*
(Articolo 4, comma 3)

1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL:

a) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti in CLIL;

b) esperienze documentate nella metodologia CLIL, ovvero presenza di docenti formati sulla metodologia CLIL;

c) la congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL e con le risorse impegnabili.

2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte delle Commissioni per l'accreditamento:

a) la partecipazione a reti o gemellaggi con istituzioni scolastiche estere;

b) la partecipazione a progetti europei finalizzati allo scambio di docenti;

c) la partecipazione a corsi di formazione sulla metodologia CLIL presso Enti accreditati o presso gli Atenei.

12A12964

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 novembre 2012.

Autorizzazione all'adeguamento dell'etichetta del prodotto fitosanitario «Folgore».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto de Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento BASTA 200, registrato al n. 8117 a nome dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l.;

Visto il decreto del 21 settembre 2012 con il quale è stato rilasciato all'Impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede legale in Gaibana (FE) - Via Ravenna n. 1114, il permesso n. 14823 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato FOLGORE;

Constatato che l'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo di cui trattasi non è conforme all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Ritenuto di dover adeguare l'etichetta del prodotto fitosanitario FOLGORE conformemente all'etichetta autorizzata del prodotto fitosanitario di riferimento BASTA 200;

Decreta:

È autorizzato l'adeguamento dell'etichetta del prodotto fitosanitario FOLGORE, registrato al numero 14823 a nome dell'Impresa Rocca Frutta S.r.l. avente sede legale in Gaibana (FE), conformemente all'etichetta del prodotto di riferimento BASTA 200.

Il presidente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

FOLGORE

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)

TOSSICO

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Glufosinate ammonio puro g 18,02 (= 200 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Può ridurre la fertilità. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata
per inalazione e ingestione. Nocivo per inalazione a contatto con la pelle e ingestione. Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta)

Titolare della registrazione:
Bayer CropScience AG - Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim am Rhein (Germania)

Numero di registrazione: 43570-00

Importato dalla Germania da:
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)
Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Chemark Kft. – Perematon-gyártelep (Ungheria), San Alf Quimicas s.a. – Cabanes, Castellón (Spagna), Farma-Chem SA – Thessaloniki (Grecia), Denka International B.V. – Barneveld (NL)

Registrazione n. 14823 / I.P. del 21/09/2012

Contenuto Netto: Litri 0,5-1-2,5-5-10-15-20

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte. Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare indumenti protettivi, occhiali, guanti adatti e stivali. Non utilizzare pompe a spalla per l'applicazione. Utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso – In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati: se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente è cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi
Indicazioni terapeutiche: in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animate e sodio solfato in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
- 1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
- la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
- trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DISERBO TOTALE DELLE ERBE INFESTANTI

FOLGORE è un erbicida ad azione fogliare, che è efficace nel contenimento delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, ed equisetacee, presenti al momento del trattamento. Il prodotto non ha efficacia residuale.

Erbe infestanti sensibili
Graminacee
Agropyron repens (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Avena sterilis* (Avena sterile), *Bromus sterilis* (Forasacco), *Cynodon dactylon* (Gramigna), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavoni), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium multiflorum* (Loietto italico), *Poa annua* (Fienarola), *Setaria spp* (Panico selvatico), *Sorghum halepense* (Sorghetta).

Dicotiledoni
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus spp.*(Amaranto), *Anagallis arvensis* (Anagallide rossa), *Calendula officinalis* (Cappuccina dei campi), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Cardamine hirsuta* (Billeri comune), *Chenopodium* spp. (Farinaccio), *Chrysanthemum coronarium* (Bambagella), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Convolvolus arvensis* (Vilucchio dei campi), *Conyza* spp. (Coniza), *Crepis biennis* (Radicchiella maggiore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Diplotaxis* spp.(Rucola), *Equisetum arvense* (Coda cavallina), *Euphorbia* spp. (Calendola), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Galium aparine* (Attaccamano), *Geranium dissectum* (Geranio), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Malva* spp. (Malva), *Medicago spp.* (Erba medica), *Papaver rhoeas* (Papavero) *Plantago spp.* (Piantaggine), *Parietaria spp.* (Vitriola), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum convolvolus* (Falloppia), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Potentilla reptans* (Cinquefoglie), *Ranunculus* spp. (Ranuncolo), *Rorippa silvestris* (Nasturzio), *Senecio vulgaris,* (Erba calderina), *Silene* spp. (Silene), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus* spp. (Crespino), *Stellaria* spp. (Centocchio), *Taraxacum officinale* (Tarassaco), *Trifolium*

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

spp. (Trifogli), *Veronica* spp. (Veronica), *Vicia* spp. (Veccia), *Viola lanceolata,* (Viola), *Xanthium strumarium* (Lappola comune).

DOSE, EPOCA DI IMPIEGO, MODALITA' D'APPLICAZIONE, VOLUMI D'ACQUA DA DISTRIBUIRE
Diserbo sulla fila o interfila di colture arboree o arbustive da frutto, pioppo. Eliminazione di polloni o germogli radicali

Coltura	Altezza max infestanti /polloni	N° trattamenti	Intervallo minimo trattamenti giorni	l/ha acqua	Formulato l/ha	Note
Vite da vino e da tavola	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	28 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno 3° trattamento post raccolta
				600	5,0	
Pero, Melo, Drupacee, Kiwi	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	40 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno 3° trattamento post raccolta
				600	5,0	
Olivo	polloni 5 -10 cm infestanti 20-25 cm	1 – 2	150	300	3,0 – 3,5	Max 8,3 L/ha trattato per anno
				400	4,0 – 5,0	
Noce, Nocciolo	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	40 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni 50 tra 2° e 3°	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno
				600	5,0	
Agrumi	infestanti 20-25 cm	1 – 3	60	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno
				600	5,0	
Pioppo	infestanti 20-25 cm	1 – 3	30 - 40	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno
				600	5,0	

La dose di 3,0 litri/ha è efficace contro le infestanti negli stadi giovanili di sviluppo. Dosi di 3,5 – 4,0 litri/ha sono efficaci contro infestanti annuali o biennali con sviluppo modesto (fino a 20 – 25 cm di altezza) e in buone condizioni di vegetazione e contro polloni e germogli radicali di piante arboree. La dose di 5,0 litri/ha è necessaria contro infestanti perenni con uno sviluppo vegetativo elevato.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
L'attività del prodotto dipende dall'accurata bagnatura delle infestanti o dei polloni da disseccare. Adeguare la dose e il volume d'acqua al tipo di infestante ed al suo sviluppo, avendo cura di ottenere la massima omogeneità di distribuzione del prodotto sulla superficie vegetale. Il prodotto non è attivo sulle parti lignificate e suberificate. Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attività di FOLGORE.
I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3 - 5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5 - 10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante dissecca completamente.

Compatibilità: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee. Su astoni di piante arboree di età inferiore a due anni usare ugelli schermati.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Agrumi, pero, melo, drupacee, kiwi, noce, nocciolo, vite da vino e da tavola, olivo: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. 19/11/2012

12A12989

DECRETO 19 novembre 2012.

Autorizzazione all'adeguamento dell'etichetta del prodotto fitosanitario «Glufos 20».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento BASTA 200, registrato al n. 8117 a nome dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l.;

Visto il decreto 20 gennaio 2009, modificato con decreti di cui l'ultimo in data 26 giugno 2012, con il quale è stato rilasciato all'Impresa Verde Bio S.r.l., con sede legale in Montebelluna (TV) - Viale della Vittoria n. 14/B, il permesso n. 14539 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato GLUFOS 20;

Constatato che l'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo di cui trattasi non è conforme all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Ritenuto di dover adeguare l'etichetta del prodotto fitosanitario GLUFOS 20 conformemente all'etichetta autorizzata del prodotto fitosanitario di riferimento BASTA 200;

Decreta:

È autorizzato l'adeguamento dell'etichetta del prodotto fitosanitario GLUFOS 20, registrato al numero 14539 a nome dell'Impresa Verde Bio S.r.l. avente sede legale in Montebelluna (TV), conformemente all'etichetta del prodotto di riferimento BASTA 200.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

GLUFOS 20

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)

TOSSICO

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Glufosinate ammonio puro g 18,02 (= 200 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Può ridurre la fertilità. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. Nocivo per inalazione a contatto con la pelle e ingestione. Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta)

Titolare della registrazione:
Bayer CropScience AG - Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim am Rhein (Germania)

Registrazione n. 3570-00

Importato dalla Germania da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)
Tel +39 0423 61.42.60

Officina di riconfezionamento / rietichettatura
Chemark Kft. – Peremarton, 8181 Berhida (Ungheria)
Phyteurop S.A. – Zone Industrielle De Grande Champagne, Montreuil-Bellay (Francia)

Registrazione n. 14539 /I.P. del 20/01/2009

Contenuto Netto: Litri 0,5 - 1 – 2,5 – 5 – 10 – 15 – 20

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte. Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare indumenti protettivi, occhiali, guanti adatti e stivali. Non utilizzare pompe a spalla per l'applicazione. Utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso – In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati: se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente è cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi
Indicazioni terapeutiche: in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animate e sodio solfato in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:

- 1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
- la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
- trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DISERBO TOTALE DELLE ERBE INFESTANTI

GLUFOS 20 è un erbicida ad azione fogliare, che è efficace nel contenimento delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, ed equisetacee, presenti al momento del trattamento. Il prodotto non ha efficacia residuale.

Erbe infestanti sensibili
Graminacee
Agropyron repens (Agropiro)*, Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Avena sterilis* (Avena sterile), *Bromus sterilis (*Forasacco), *Cynodon dactylon* (Gramigna)*, Digitaria sanguinalis* (Sanguinella)*,* Echinochloa spp. (Giavoni), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico)*, Lolium multiflorum (*Loietto italico*), Poa annua* (Fienarola)*, Setaria spp (*Panico selvatico*), Sorghum halepense (*Sorghetta).

Dicotiledoni
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus spp.*(Amaranto), *Anagallis arvensis* (Anagallide rossa), *Calendula officinalis* (Cappuccina dei campi), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Cardamine hirsuta* (Billeri comune), *Chenopodium* spp. (Farinaccio), *Chrysanthemum coronarium* (Bambagella), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Convolvolus arvensis* (Vilucchio dei campi), *Conyza* spp. *(*Coniza), *Crepis biennis* (Radicchiella maggiore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Diplotaxis* spp.(Rucola), *Equisetum arvense* (Coda cavallina), *Euphorbia* spp. (Calendola), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Galium aparine* (Attaccamano), *Geranium dissectum* (Geranio), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Malva* spp. (Malva), *Medicago spp. (*Erba medica), *Papaver rhoeas (*Papavero) *Plantago spp. (*Piantaggine), *Parietaria spp. (*Vitriola), *Polygonum aviculare (*Correggiola), *Polygonum convolvolus (*Falloppia), *Polygonum lapathifolium (*Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea (*Erba porcellana), *Potentilla reptans (*Cinquefoglie), *Ranunculus* spp. *(*Ranuncolo), *Rorippa silvestris (*Nasturzio), *Senecio vulgaris, (*Erba calderina), *Silene* spp. *(*Silene), *Sinapis arvensis (*Senape selvatica), *Solanum nigrum (*Erba morella), *Sonchus* spp. *(*Crespino), *Stellaria* spp. *(*Centocchio), *Taraxacum officinale (*Tarassaco), *Trifolium*

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

spp. *(*Trifogli), *Veronica* spp. *(*Veronica), *Vicia* spp. *(*Veccia), *Viola lanceolata, (*Viola), *Xanthium strumarium (*Lappola comune).

DOSE, EPOCA DI IMPIEGO, MODALITA' D'APPLICAZIONE, VOLUMI D'ACQUA DA DISTRIBUIRE

Diserbo sulla fila o interfila di colture arboree o arbustive da frutto, pioppo. Eliminazione di polloni o germogli radicali

Coltura	Altezza max infestanti /polloni	N° trattamenti	Intervallo minimo trattamenti giorni	l/ha acqua	Formulato l/ha	Note
Vite da vino e da tavola	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	28 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno 3° trattamento post raccolta
				600	5,0	
Pero, Melo, Drupacee, Kiwi	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	40 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno 3° trattamento post raccolta
				600	5,0	
Olivo	polloni 5 -10 cm infestanti 20-25 cm	1 – 2	150	300	3,0 – 3,5	Max 8,3 L/ha trattato per anno
				400	4,0 – 5,0	
Noce, Nocciolo	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	40 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni 50 tra 2° e 3°	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno
				600	5,0	
Agrumi	infestanti 20-25 cm	1 – 3	60	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno
				600	5,0	
Pioppo	infestanti 20-25 cm	1 – 3	30 - 40	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno
				600	5,0	

La dose di 3,0 litri/ha è efficace contro le infestanti negli stadi giovanili di sviluppo. Dosi di 3,5 – 4,0 litri/ha sono efficaci contro infestanti annuali o biennali con sviluppo modesto (fino a 20 – 25 cm di altezza) e in buone condizioni di vegetazione e contro polloni e germogli radicali di piante arboree. La dose di 5,0 litri/ha è necessaria contro infestanti perenni con uno sviluppo vegetativo elevato.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

L'attività del prodotto dipende dall'accurata bagnatura delle infestanti o dei polloni da disseccare. Adeguare la dose e il volume d'acqua al tipo di infestante ed al suo sviluppo, avendo cura di ottenere la massima omogeneità di distribuzione del prodotto sulla superficie vegetale. Il prodotto non è attivo sulle parti lignificate e suberificate. Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attività di GLUFOS 20.
I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3 - 5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5 - 10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante dissecca completamente.

Compatibilità: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee. Su astoni di piante arboree di età inferiore a due anni usare ugelli schermati.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Agrumi, pero, melo, drupacee, kiwi, noce, nocciolo, vite da vino e da tavola, olivo: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. 19/11/2012

12A12990

DECRETO 23 novembre 2012.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Verde Clodinafop».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 23 luglio 2011, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 20 novembre 2012, con cui l'Impresa Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna (TV), viale della Vittoria 14/b, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dal Regno Unito del prodotto TOPIK, ivi registrato al n. 15123 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection UK Ltd, con sede legale in Cambridge (UK);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento TOPIK 240 EC autorizzato in Italia al n. 8929 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, paragrafo 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Verde Bio S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome VERDE CLODINAFOP;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 30 giugno 2013, all'Impresa Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna (TV), il permesso n. 15632 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato VERDE CLODINAFOP proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato al n. 15123 con la denominazione TOPIK.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 50-100-200-250-500, L 1-5-10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Inghilterra, ai sensi dell'Art. 52 del Regolamento 1107/2009/CE

VERDE CLODINAFOP

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Clodinafop-propargyl puro	g 22,3	(240 g/l)
Cloquintocet-mexyl puro	g 5,6	(60 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
Syngenta Crop Protection UK Ltd
Whittlesford, Cambridge, CB2 4QT
England
Registrazione Nr. MAPP 15123

Importato dall'Inghilterra da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260
Registrazione n. 15632/IP del 23/11/2012

Officine di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay
SIPC - Rue J. Coste - F-59552 Courchelettes

Contenuto netto: ml 50-100-200-250-500; litri 1-5-10

Partita n.: vedi fondo della confezione

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Clodinafop-propargyl 22,3%
Cloquintocet-mexyl 5,6%
le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla *Alopecurus myosuroides* (coda di topo), *Avena spp.* (avena), *Phalaris spp.* (falaride), *Lolium multiflorum*, *Lolium rigidum* (loglio), *Poa trivialis* (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando **VERDE CLODINAFOP** su infestanti in attiva crescita.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
EPOCA DI APPLICAZIONE
Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata. Per trattamenti su *Lolium* si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA IRRORARE
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali.
La miscela con 2,4D e MCPA può portare a un ridotto controllo di infestanti graminacee.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti.
Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23/11/2012

12A12988

DECRETO 23 novembre 2012.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Orytis II».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283; modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 14 marzo 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 20 novembre 2012, con cui con cui l'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV) - Viale della Vittoria 14/b, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dalla Francia del prodotto ORYTIS, ivi registrato al n. 9500432 a nome dell'Impresa Cheminova Agro A/S, con sede legale in Lemvig (DK);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento RUFAST E_FLO autorizzato in Italia al n. 9668 a nome dell'Impresa Cheminova A/S;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome ORYTIS II;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2021, all'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV), il permesso n. 15631 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato ORYTIS II proveniente dalla Francia ed ivi autorizzato al n. 9500432 con la denominazione ORYTIS.

2. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 10-25-50-100-250-500, L 1-5-10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Francia, , ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

ORYTIS® II

Insetticida – Acaricida
Emulsione olio / acqua

Composizione su 100 g :
Acrinatrina pura 7,01 g (pari a 75 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g
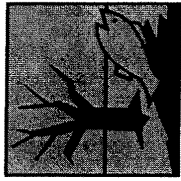
FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione / produttore:
CHEMINOVA A/S
DK-7620 Lemvig, Danemark
Registrazione n. 9500432

Importato dalla Germania da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423.614260
Registrazione n. 15631del 23/11/2012

Officine di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay
Chemark Kft - H-8182 Peremarton gyártelep, Pf. 31.

Contenuto netto: ml 10 – 25 – 50 – 100 – 250 - 500; litri 1 – 5 - 10

Partita n.: vedi fondo della confezione

Prescrizioni supplementari
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamentecon acqua e sapone. Durante l'impiego, in accordo con le corrette norme di applicazione, assicurare la protezione delle vie respiratorie con una maschera idonea (filtro tipo A2/P2 o tipo A2/P3). Applicare il prodotto in assenza di vento e a distanza ragionervole da persone prive di protezione e da animali domestici. Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo senza protezione, attendere che il deposito umido sulla vegetazione sia completamente asciugato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i siatemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
La sintomatologia tossica nell'animale è caratterizzata da sedazione, ptosi, ipersalivazione e dispnea. Arrossamenti oculari e disturbi dell'apparato respiratorio dopo inalazione.
Terapia : sintomatica.
Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni.

ORYTIS ® Marchio depositato e registrato CHEMINOVA A/S, Danemark

CARATTERISTICHE
ORYTIS II è un insetticida-acaricida in emulsione acquosa particol[illegible]nte efficace contro tripidi (*Frankliniella occidentalis, Taeniothrips meridionalis*, ecc.); è inoltre attivo contro afidi, cicaline, psille e contro le forme mobili dei più comuni acari fitofagi tetranichidi. **ORYTIS II** agisce per contatto esercitando un'azione rapida e duratura. Per ottenere i migliori risultati è necessario effettuare una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione. Si consiglia di non effettuare più di 2 trattamenti all'anno su colture arboree e 2 trattamenti per ciclo su colture erbacee.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
VITICOLTURA:
Contro tripidi (Frankliniella occidentalis) 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio fioritura (20-30% fiori aperti) ripetendo il trattamento dopo 4-7 giorni. Bagnare accuratamente la zona dei grappoli impiegando un volume di 500 l/hadi acqua.
Contro cicaline (Scaphoideus titanus, Empoasca flavescens, Zygina rhamni) 20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha) impiegando un volume di acqua di 1000-1500 litri per ettaro.
PESCO, SUSINO:
Contro tripide meridionale del pesco (Taeniothrips meridionalis) e afidi 42,8-60,0 ml/hl (0,3 l/ha) a bottoni rosa a caduta petali, utilizzando un volume di acqua di 500-700 l/ha.
Contro cicaline 20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha) utilizzando volumi di acqua di 1000-1500 litri per ettaro.
ORTAGGI (peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, cipolla) FRAGOLA:
Contro tripide occidentale (Frankliniella occidentalis) ed altri tripidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni. Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme della vegetazione curando particolarmente la zona dei fiori. Distribuire con un volume di 500 litri/ha di acqua.
LATTUGA, CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO e RUCOLA:
Contro acari, tripidi e afidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) alla prima comparsa dell'infestazione, utilizzando un volume di 500 litri/ha di acqua.
COLTURE FLORICOLE ED ORNAMENTALI:
Contro tripide (Frankliniella occidentalis) ed altri tripidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni.
Contro acari (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) 60 ml/hl (0,3 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili. In entrambi i casi distribuire **ORYTIS II** con un volume di 500 l/ha di acqua.
Effettuare massimo 2 interventi all'anno per coltura o ciclo colturale.

COMPATIBILITA'
ORYTIS II generalmente si applica da solo; è comunque miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari reazione neutra. Si consiglia di fare sempre una prova preliminare su poche piante prima di effettuare applicazioni estese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali, è consigliabile effettuare saggi di selettività prima di estendere il trattamento su tutto l'impianto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTO SU PEPERONE E MELANZANA, 7 GIORNI SU FAGIOLO, FAGIOLINO, CIPOLLA, 14 GIORNI SU LATTUGA, CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO e RUCOLA, 21 GIORNI SU SUSINO, 30 GIORNI SU VITE.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali;

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO – DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23/11/2012

12A13012

DECRETO 28 novembre 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di 2,4D, sulla base del dossier Baton 800g/Kg SP di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva n. 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva 2,4D;

Visto in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 9 agosto 2002 che indica il 30 settembre 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 2,4D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva n. 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva 2,4D fino al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo BATON 800 g/Kg SP conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, presentato dall'impresa Nufarm Italia S.r.l.;

Vista, inoltre, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di allegato III sopra indicato, presentata dall'impresa titolare per il prodotto fitosanitario di cui trattasi, e indicato nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 9 agosto 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva 2,4D;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo BATON 800 g/Kg SP, ottenuta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo BATON 800 g/Kg SP conforme all'allegato III;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **2,4D** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **BATON 800 g/Kg SP** di All. III **fino al 31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	10217	Baton 800 SP	09/12/1999	Nufarm GmbH & Co	-Modifiche di composizione - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo), **N** (pericoloso per l'ambiente) **R22-R41-R51/53; S2-S13-S20/21-S36/39-S46 - S61**

BATON® 800 SP

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza di frumento, orzo, avena, segale.
Tipo di formulazione : polvere solubile

BATON® 800 SP

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono :
2,4-D Sale dimetilamminico g 95
(corrispondente a 800 g/kg di acido)
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo in caso di ingestione - Rischio di gravi lesioni oculari – Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non, mangiare, ne bere. ne fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
Nufarm GmbH & Co. KG - St. Peter Strasse 25 – A-4021 LINZ / AUSTRIA
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia Srl – Viale Luigi Maino, 17/A - Milano

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Nufarm Ltd - 103-105 Pipe Road - 3026 LAVERTON NORTH – VIC (AUSTRALIA)
Nufarm GmbH & Co. KG - St. Peter Strasse 25 – A-4021 LINZ / AUSTRIA

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl – Sede operativa Via Guelfa,5 – 40138 Bologna - Tel. 051 0394022

Registrazione n. 10217 del 09.12.1999 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 0,25 – 0,5 – 1 – 2 - 5 – 10

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea, irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: Vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE

BATON® 800 SP è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici. Non essendo volatile riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili vicine.

Erbe infestanti sensibili al BATON® 800 SP:

Sinapis arvensis (**Senape selvatica**), *Ranunculus arvensis* (**Ranuncolo dei campi**), *Chenopodium album* (**Farinello comune**), *Sonchus arvensis* (**Grespino dei campi**), *Cirsium arvense* (**Stoppione**), *Raphanus raphanistrum* (**Ravanello selvatico**), *Capsella bursa-pastoris* (**Borsa pastore comune**), *Thlaspi arvense* (**Erba storna**), *Vicia spp.* (**Veccia**).

Erbe infestanti mediamente sensibili al BATON® 800 SP:

Plantago spp. (**Plantaggini**), *Anagallis arvensis* (**Centocchio**), *Papaver rhoeas* (**Papavero**), *Taraxacum officinale* (**Soffione**), *Urtica urens* (**Ortica minore**), *Convolvulus arvensis* (**Vilucchio**), *Rumex acetosella* (**Acetosa minore**), *Euphorbia heliscopia* (**Erba calenzuola**), *Vicia angustifolia* (**Veccia**), *Galinsoga parviflora* (**Galinsoga**).

Dosi – Epoche – Modalità d'impiego

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

Epoca d'impiego: dall'inizio dell'accestimento all'inizio della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita. Il **BATON® 800 SP** si impiega **una sola volta per ciclo colturale** alle dosi comprese tra **0,6 e 1,0 kg per ettaro**. Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti mediamente sensibili.

Volume d'irrorazione: 250 – 400 l/ha

COMPATIBILITÀ

Il **BATON® 800 SP** non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrate nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

IN TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO ALL'ANNO.

FITOTOSSICITÀ

Il **BATON® 800 SP** non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con il **BATON® 800 SP** devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; **Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso** (art. 9, comma 3, D.L. vo n° 65/2003); **Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire la confezione secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.**

BATON® - Marchio depositato da Nufarm GmbH & Co. KG, Linz – AUSTRIA

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del. 28 NOV. 2012

BATON® 800 SP

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza di frumento, orzo, avena, segale.
Tipo di formulazione : polvere solubile

BATON® 800 SP

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono :
2,4-D Sale dimetilamminico g 95
(corrispondente a 800 g/kg di acido)
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo in caso di ingestione - Rischio di gravi lesioni oculari – Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non, mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
Nufarm GmbH & Co. KG - St. Peter Strasse 25 – A-4021 LINZ / AUSTRIA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Nufarm Ltd - 103-105 Pipe Road - 3026 LAVERTON NORTH – VIC (AUSTRALIA)
Nufarm GmbH & Co. KG - St. Peter Strasse 25 – A-4021 LINZ / AUSTRIA

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl – Sede operativa Via Guelfa,5 – 40138 Bologna - Tel. 051 0394022

Registrazione n. 10217 del 09.12.1999 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 0,25 – 0,5

Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del. 28 NOV. 2012

12A12987

DECRETO 28 novembre 2012.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina considerata approvata in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 540/2011 che riporta l'elenco di tutte le sostanze attive, tra cui la dodina, considerate approvate in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato presentando, entro i termini previsti, la necessaria documentazione per adeguare i prodotti fitosanitari alle nuove disposizioni relative alla sostanza attiva in questione;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina, siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi;

Considerato, pertanto, che al termine delle necessarie verifiche, previste per questa prima fase di adeguamento, è risultato che i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente regolamento, soddisfano i requisiti richiesti;

Considerato altresì, che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, riportata nell'allegato al presente decreto viene concessa fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dodina, fatto salvo la presentazione, entro i termini stabiliti, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 nella riga relativa alla sostanza attiva in questione;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, fino al 31 maggio 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva dodina, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati, pena la revoca dell'autorizzazioni;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva dodina, approvata in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, riportati in allegato, gli adempimenti e gli adeguamenti che prevedono la presentazione di un dossier che deve essere conforme alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 nella riga relativa alla sostanza attiva dodina.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva dodina ri-registrati provvisoriamente fino al 31 maggio 2021

N.	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1.	001994	VENTUREX D 65	12/04/1976	Agriphar S.A.
2.	003412	SYLLIT 65	08/01/1980	Agriphar S.A.
3.	007369	SYLLIT FLO	08/01/1988	Agriphar S.A.
4.	009148	SYLLIT 355 SC	28/02/1997	Agriphar S.A.
5.	011246	VENTUREX 65 DG	19/03/2002	Agriphar S.A.
6.	011512	SYLLIT 65 WP	22/11/2002	Agriphar S.A.
7.	011908	VENTUREX 35 L	19/12/2003	Agriphar S.A.
8.	012625	FULLIDINA 35 FL	30/06/2005	Agriphar S.A.
9.	013488	SILLIT 230 SC	25/09/2006	Agriphar S.A.
10.	000235	SYLLIT	15/01/1972	Agriphar S.A.
11.	004264	VIC 19 L	27/03/1981	Agriphar S.A.
12.	010080	COMET SC	06/07/1999	Agriphar S.A.
13.	010660	CRITTODINA	29/12/2000	Agriphar S.A.
14.	011045	DODIPREV 35	23/10/2001	Agriphar S.A.
15.	011523	SEPRADINA SC	06/12/2002	Agriphar S.A.
16.	011525	FUNGIDINA	06/12/2002	Agriphar S.A.

12A12991

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 settembre 2012.

Quantificazione dei fondi da riassegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli artt. da 186 a 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplinano la qualificazione dei contraenti generali.

Visto l'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare il comma 5 che demanda all'allegato C, parte II la definizione dei criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale;

Visto l'allegato C, parte II del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che determina gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale prevedendo che gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura stabilita con decreto non regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le attività di qualificazione a contraente generale;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, n. 59498 del 19 luglio 2011 con la quale si comunica la variazione allo stato di previsione delle entrate ed in particolare l'istituzione del capitolo 2454 art. 16, Capo XV relativo alle "entrate derivanti dai versamenti per gli oneri relativi alla procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l'attività di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione, di cui all'art. 97 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, da riassegnare nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento della suddetta attività".

Visto che con la predetta nota il versamento da parte del contraente generale è effettuato sul conto corrente n. IT95Q0100003245348015245416 relativo al capitolo 2454 art. 16 Capo XV;

Ritenuto conseguentemente di dover procedere alla determinazione della misura degli oneri di qualificazione versati dai contraenti generali da riassegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle relative modalità di riassegnazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce la misura degli oneri versati dai contraenti generali per le attività di qualificazione da riassegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per tale attività e disciplina le modalità di riassegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Quantificazione dei fondi da riassegnare al Ministero delle infrastrutture e trasporti e relative modalità di riassegnazione.

1. La misura di cui all'art. 1 è stabilita nell'importo di € 92.242,00 annui, determinata sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'attività di qualificazione dei contraenti generali, risultanti dai dati della contabilità analitica per centri di costo relativi all'anno 2010.

2. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono riassegnate su apposito capitolo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le somme versate dai contraenti generali fino alla concorrenza dell'importo massimo di cui al comma 1.

Art. 3.

Utilizzo dei proventi

1. Gli importi di cui all'art. 2 sono riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento degli uffici competenti nella gestione del Sistema di qualificazione.

Art. 4.

Aggiornamento.

1. Con successivi decreti, aventi cadenza almeno triennale, si provvede all'aggiornamento dell'importo di cui all'art. 2 comma 1.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 17 settembre 2012

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 134

12A13027

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2012.

Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare l'art. 42, l'allegato III - parte IV e l'allegato V - parti A e B;

Visto il regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Vista la legge 8 luglio 1997, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari;

Visto l'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse suine;

Visti i due decreti ministeriali 30 dicembre 2004, relativi rispettivamente al rilascio del tesserino di abilitazione alla classificazione delle carcasse bovine ed al rilascio del diploma di abilitazione e tesserino per la classificazione delle carcasse suine;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1996, n. 482, con il quale sono stati attribuiti alle Regioni i compiti di controllo presso gli stabilimenti di macellazione che sono tenuti a identificare e classificare le carcasse e mezzene di bovini adulti;

Visto il decreto 8 ottobre 2007, recante attribuzione dei compiti di controllo sulla classificazione delle carcasse suine agli istituti INEQ, IPQ e ICQ;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009, n. 3895, recante norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine;

Viste le circolari ministeriali 1° febbraio 2011, n. 832 e 4 aprile 2011, n. 2521, recanti rispettivamente linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini e di bovini adulti;

Vista la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche di classificazione automatizzate delle carcasse bovine;

Vista la decisione della Commissione europea 2001/468/CE, dell'8 giugno 2001, relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia;

Considerato che si rende necessario emanare disposizioni nazionali aggiornate, in applicazione dei regolamenti comunitari attualmente vigenti, per assicurare l'uniformità della classificazione e della rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine e suine al fine di garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso della carcassa a freddo degli animali consegnati al macello;

Considerato che, qualora le strutture di macellazione volessero effettuare le operazioni di mondatura per le carcasse bovine e di identificazione delle carcasse bovine e suine con sistemi differenti dal marchio ad inchiostro indelebile, occorre richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che le imprese che effettuano macellazioni per una media annua fino a 75 bovini e a 200 suini a settimana possono ottenere una deroga alla classificazione previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che un giusto apprezzamento del valore della carcassa dei suini è conseguito anche con una stima del tenore di carne magra basata sui criteri oggettivi del peso della carcassa e della misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa;

Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati, per cui occorre utilizzare due equazioni di stima, riferite l'una al suino leggero, il cui peso carcassa è compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra più adatta alla classificazione del suino pesante, il cui peso carcassa è compreso tra i 110,1 e i 155 kg;

Considerato che gli obblighi in materia di classificazione non si applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini abbattuti e che lavorano esclusivamente suini nati ed ingrassati nei propri allevamenti e che sezionano la totalità delle carcasse;

Considerato che è stato portato a termine il progetto finalizzato «Controllo origine e classificazione carcasse suine» e si rende pertanto necessario rendere obbligatorio l'utilizzo del portale www.impresa.gov.it per la trasmissione delle informazioni relative alla classificazione e ai prezzi delle carcasse suine;

Considerato che le imprese che effettuano la macellazione per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del bestiame, debbono essere esentate dalla rilevazione e trasmissione dei prezzi di mercato, fatta eccezione per le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere ad abbattimenti di bovini in un macello per un numero pari ad almeno 10.000 capi per anno;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini adulti e dei suini nonché le relative comunicazioni dei prezzi di mercato, come previsto dal regolamento (CE) n. 1249/2008.

TITOLO II

CARCASSE BOVINE

Art. 2.

Classificazione e identificazione delle carcasse bovine

1. La tabella comunitaria di cui all'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni, denominata in seguito «tabella comunitaria», si applica alle carcasse di «bovini adulti», come definiti dalle norme dell'Unione europea.

2. Tutti gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, denominati di seguito «stabilimenti», classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati, munite di bollo sanitario ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004. La classificazione ed identificazione delle carcasse o mezzene deve essere eseguita conformemente alla tabella comunitaria, così come disposto dal punto V dell'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. L'età per identificare le categorie «A» e «B» dei bovini di cui al successivo art. 8, comma 1, viene verificata sulla base delle informazioni disponibili nel quadro del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito conformemente alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Art. 3.

Mondatura

1. Gli stabilimenti possono effettuare le operazioni di mondatura delle carcasse o mezzene, qualora lo stato di ingrassamento lo giustifichi, prima della pesatura e dell'identificazione delle carcasse stesse previa apposita autorizzazione, valida fino a revoca, da richiedere, secondo il modello previsto dall'allegato 1 del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio PIUE VII - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, denominato in seguito «Ministero».

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008, la mondatura comporta esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno a livello:

a) dell'anca, del lombo e della zona medio costale;

b) della punta del petto, sul contorno della regione anogenitale e della coda;

c) della fesa.

Art. 4.

Deroghe ed esenzioni

1. Gli stabilimenti che macellano in media annuale fino a 75 bovini adulti alla settimana, possono ottenere una deroga dall'obbligo della classificazione, previa apposita richiesta, da redigere sulla base del modello di cui all'allegato 2, da far pervenire al Ministero.

2. Sulla base della richiesta di deroga di cui al comma 1, il Ministero valuta l'opportunità della concessione del nulla osta.

3. Sono esentati dagli obblighi di cui all'art. 2, comma 2, gli stabilimenti che provvedano al disossamento delle carcasse di tutti i bovini abbattuti.

Art. 5.

Classificazione, identificazione e comunicazione dei risultati

1. La classificazione, l'identificazione e la pesatura di una carcassa hanno luogo nello stesso macello in cui è avvenuto l'abbattimento dell'animale e devono essere eseguite entro un'ora dalla giugulazione dell'animale.

2. Il peso della carcassa ottenuto entro un'ora dalla giugulazione dell'animale si definisce «peso a caldo», mentre si definisce «peso a freddo» il peso a caldo diminuito del 2%.

3. L'identificazione delle carcasse si effettua mediante apposizione sulla superficie esterna della carcassa di un marchio ad inchiostro indelebile ed atossico che indica la categoria, la classe di conformazione e lo stato d'ingrassamento del bestiame macellato, utilizzando le sigle e i numeri di cui alla tabella comunitaria, ben visibili e di altezza pari ad almeno due centimetri.

4. La marchiatura è apposta almeno nei seguenti punti:

a) sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare;

b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno.

5. In deroga al disposto del comma 3, l'identificazione può essere effettuata tramite etichettatura, previa autorizzazione da richiedere al Ministero, sulla base del modello di cui all'allegato 3, attenendosi alle disposizioni seguenti:

a) le etichette devono essere conservate ed utilizzate soltanto negli stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali e le loro dimensioni non possono essere inferiori a 50 cm^2;

b) oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette riportano il numero di riconoscimento del macello, il numero di identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa, specificando se rilevato a caldo o a freddo;

c) le indicazioni di cui alla precedente lettera *b)* devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura. Ogni eventuale correzione deve essere chiaramente indicata nell'etichetta ed essere eseguita sotto la supervisione delle autorità responsabili dei controlli di cui al successivo art. 19, comma 1, secondo le disposizioni stabilite dalle medesime autorità di controllo, tenuto conto degli indirizzi previsti dal successivo art. 20;

d) le etichette devono essere a prova di manomissione, devono resistere alle lacerazioni e aderire saldamente su ogni quarto (anteriore e posteriore), sulle parti anatomiche definite per la marchiatura.

6. Il responsabile dello stabilimento comunica in forma scritta, anche con sistemi elettronici, il risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che hanno fatto procedere all'abbattimento del proprio bestiame.

7. La comunicazione scritta di cui al comma 6 contiene per ciascuna carcassa:

- la categoria, la classe di conformazione e lo stato d'ingrassamento di cui alla tabella comunitaria;

- il peso, specificando se si tratta del peso rilevato a caldo o a freddo;

- la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio.

8. Qualora venga eseguita la classificazione automatica, ai sensi della circolare 22 marzo 2005, n. 11, le informazioni di cui al precedente comma 5 vanno integrate con l'indicazione della tecnica di classificazione automatica utilizzata.

Art. 6.

Esperti classificatori

1. I responsabili degli stabilimenti, per ottemperare al disposto dell'art. 2, comma 2, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino di cui all'allegato 4.1 del presente decreto, conseguiti previo superamento di apposito corso e rilasciati dal Ministero.

2. I corsi di cui al comma 1 sono promossi o autorizzati dal Comitato nazionale bovini di cui all'art. 10 e si svolgono secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'allegato 10 del presente decreto.

3. L'abilitazione ed il tesserino di cui al comma 1 hanno validità di dieci anni a partire dal giorno di conseguimento, e possono essere rinnovati con la frequenza di un corso di aggiornamento ed il superamento di un esame teorico-pratico, altrimenti il Ministero provvederà, d'ufficio, a depennare il classificatore inadempiente dall'elenco nazionale.

4. Tenuto conto delle disposizioni di cui al precedente comma 3, i diplomi ed i tesserini conseguiti antecedentemente alla data del 31 dicembre 2002 hanno validità fino al 31 dicembre del 2013. Il Comitato nazionale bovini può ritirare il tesserino di abilitazione ai classificatori giudicati, nel corso dei controlli, non idonei; tuttavia, su specifica richiesta, possono essere ammessi alla frequenza di un corso di aggiornamento.

Art. 7.

Rilevazione dei prezzi di mercato

1. I responsabili degli stabilimenti provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008, del presente decreto e della circolare 4 aprile 2011, n. 2521.

2. Le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere annualmente all'abbattimento di almeno 10.000 capi di bovini adulti in un macello provvedono alla determinazione del prezzo per categoria, classe di conformazione e stato di ingrassamento sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 5, comma 6, dai responsabili degli stabilimenti.

Art. 8.

Categorie e classi per la rilevazione dei prezzi di mercato

1. La rilevazione settimanale dei prezzi di mercato, in base alla tabella comunitaria, è riferita alle categorie con relative classi di conformazione e di stato di ingrassamento, di cui all'art. 14, comma 1 del regolamento (CE) n. 1249/2008, di seguito riportate:

- Categoria A (carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni): Classi U2, U3, R2, R3, O2, O3;

- Categoria B (carcasse di altri animali maschi non castrati): Classe R3;

- Categoria C (carcasse di animali maschi castrati): Classi U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

- Categoria D (carcasse di animali femmine che hanno già figliato): Classi R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

- Categoria E (carcasse di altri animali femmine): Classi U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2. Il prezzo di mercato constatato in base alla tabella comunitaria è il prezzo entrata macello, al netto dell'imposta sul valore aggiunto pagato al fornitore per l'animale. Nel caso in cui agli stabilimenti pervengano animali da macellare non direttamente dai produttori, al citato prezzo di mercato si aggiungono le spese di trasporto e quelle di eventuali intermediazioni.

3. Il prezzo di mercato di cui al comma 2 è espresso per 100 kg di carcassa. Il peso da prendere in considerazione nel calcolo è quello della carcassa a freddo, come definito dall'art. 5, comma 2.

4. Ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, le carcasse devono essere conformi al disposto dell'art. 13, comma 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008, che identifica la «carcassa di riferimento» come segue:

- non mondata;
- con il collo tagliato nel rispetto delle disposizioni veterinarie;
- senza reni, grasso di rognonata e grasso di bacino;
- senza diaframma, né pilastro del diaframma;
- senza coda;
- senza midollo spinale;
- senza grasso mammario;
- senza corona della fesa;
- senza vena giugulare (vena grassa).

5. Se la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio differisce da quella della carcassa di riferimento, il peso è adeguato applicando i coefficienti correttivi riportati nell'allegato 5.

Art. 9.

Comunicazione dei prezzi

1. La comunicazione dei prezzi rilevati è trasmessa dai responsabili degli stabilimenti o dalle persone fisiche o giuridiche interessate direttamente al Ministero, tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN, previa registrazione da effettuarsi a mezzo dell'apposito modulo (allegato 6), oppure, in via eccezionale, a mezzo posta elettronica all'indirizzo prezzicarcasse@mpaaf.gov.it, a mezzo fax al numero: 06.4665.6143. Le comunicazioni devono pervenire entro e non oltre le ore 13 del martedì successivo alla settimana di riferimento (che decorre dal lunedì alla domenica). La medesima comunicazione è inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio.

2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero provvede all'elaborazione dei prezzi medi nazionali da trasmettere alla Commissione, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 1249/2008.

3. Le Camere di Commercio, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.

4. I responsabili degli stabilimenti compilano e tengono a disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle macellazioni con relativa documentazione contabile, dalla quale risulta la classificazione delle carcasse bovine ed i relativi prezzi rilevati. Analoga registrazione è effettuata anche dalle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere annualmente alla macellazione di almeno 10.000 capi di bovini adulti.

Art. 10.

Istituzione del «Comitato nazionale bovini»

1. È istituito presso il Ministero il «Comitato per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse bovine» in seguito definito «Comitato nazionale bovini», composto da:

- un funzionario del Ministero che ne assume la presidenza;
- quattro esperti regionali componenti il «Gruppo di lavoro bovini» di cui all'art. 20;
- due esperti in rappresentanza delle Organizzazioni commerciali e industriali;
- un esperto in rappresentanza delle associazioni nazionale cooperative del settore;
- un esperto in rappresentanza delle confederazioni e associazioni nazionali dei produttori.

2. Le Organizzazioni di cui agli ultimi tre trattini del comma precedente, previa consultazione, trasmettono al Ministero, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i nominativi dei quattro esperti che faranno parte del «Comitato nazionale bovini» che verrà formalizzato attraverso apposito atto amministrativo.

Art. 11.

Attività del «Comitato nazionale bovini»

1. Il Comitato nazionale bovini provvede ad organizzare sul territorio nazionale tutti i servizi necessari per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse bovine, ed in particolare:

- procede al riconoscimento ufficiale dei classificatori giudicati idonei, rilasciando appositi diplomi e tesserini di riconoscimento;
- promuove, direttamente, corsi di preparazione, specializzazione ed aggiornamento per i classificatori di carcasse bovine;
- valuta ed autorizza eventuali analoghe iniziative di organizzazioni ed associazioni di categoria che fanno capo ad attività di cui al precedente art. 2;
- rilascia, su richiesta delle Regioni interessate, pareri tecnici in caso di contestazioni tra l'operato del classificatore del macello e il controllore di cui all'art. 19 del presente decreto.

2. Per l'emissione del parere di cui all'ultimo trattino del comma precedente, tutta la documentazione oggetto di contestazione, corredata di reperto fotografico, deve pervenire al Ministero, all'attenzione del Presidente del Comitato.

TITOLO III

CARCASSE SUINE

Art. 12.

Classificazione delle carcasse di suino

1. Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, tutti gli stabilimenti classificano e identificano le carcasse suine secondo la tabella comunitaria stabilita all'allegato V, parte B del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e i risultati devono essere obbligatoriamente inseriti nel portale «www.impresa.gov.it».

2. Il mancato inserimento dei dati nel portale di cui al comma precedente equivale al non adempimento degli obblighi di classificazione che incombono nei confronti della struttura di macellazione e, pertanto, sarà perseguibile ai sensi del successivo art. 19, comma 8.

Art. 13.

Deroghe ed esenzioni

1. Gli stabilimenti che macellano, in media annuale, da 11 a 200 suini alla settimana, con esclusione dei macelli del circuito DOP/IGP obbligati, possono ottenere una deroga dall'obbligo della classificazione previa apposita richiesta, da redigere sulla base del modello di cui all'allegato 7, da far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 1.

2. Gli stabilimenti che macellano, in media annuale, fino a 10 suini alla settimana, sono esentati dall'obbligo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse, con esclusione dei macelli del circuito DOP/IGP obbligati.

3. Sulla base della richiesta di deroga di cui al comma 1, il Ministero valuta l'opportunità della concessione del nulla osta.

4. Sono inoltre esentati dagli obblighi prescritti all'articolo precedente gli stabilimenti in cui i suini nascono, sono allevati, macellati e sezionati nell'ambito della stessa impresa.

Art. 14.

Carcassa di riferimento

1. Ai sensi dell'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la carcassa di riferimento di suino è definita come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

2. La classificazione che avviene attraverso la misurazione fisica del tenore di carne magra delle carcasse deve essere effettuata, al momento della pesata, secondo i metodi descritti nell'allegato 8, per determinare l'appartenenza alle classi commerciali previste dall'allegato V, parte B, punto II del regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito riportate:

Carne magra stimata in percentuale del peso della carcassa	Classe
55 o più	E
50 fino a meno di 55	U
45 fino a meno di 50	R
40 fino a meno di 45	O
meno di 40	P

3. La classe S con percentuale di carne magra maggiore o uguale al 60% è utilizzata per la categoria di carcasse di suini di peso pari o inferiore a 110,0 kg.

Art. 15.

Categorie di animali e identificazione

1. Dopo la classificazione le carcasse sono marcate con lettere maiuscole indicanti la categoria di peso (H=heavy, pesante o L=light, leggero) e la classe di carnosità (E, U, R, O, P e *S)* o, in alternativa, con la lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra.

2. La marcatura deve essere effettuata sulla cotenna a livello della zampa posteriore o del prosciutto, mediante inchiostro indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono essere ben visibili ed avere un'altezza di almeno 2 cm.

3. Qualora si volesse procedere alla identificazione tramite etichetta, o altra forma di etichettatura permanente, è necessario richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero sulla base del modello di cui all'allegato 3.

Art. 16.

Rilevazione dei prezzi

1. I responsabili degli stabilimenti, ad eccezione di quelli che operano per conto terzi, provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del presente decreto e della circolare 1° febbraio 2011, n. 832.

2. I prezzi sono determinati sulla base di quelli pagati, franco macello e al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ai fornitori degli animali, classificati secondo le classi commerciali stabilite dalla tabella di classificazione e rapportate alla presentazione di riferimento comunitaria.

3. Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suini secondo criteri comparabili basati su peso morto della carcassa fredda e sulla percentuale di carne magra, il peso a caldo della carcassa, così come definita all'art. 14, comma 1, è calcolato applicando l'equazione e i coefficienti riportati in allegato 9. Il peso a freddo è ottenuto detraendo il 2% del peso a caldo della carcassa, misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione dell'animale. Se il periodo di 45 minuti viene superato, la detrazione del 2% deve essere diminuita dello 0,1% per quarto d'ora supplementare di ritardo.

Art. 17.

Comunicazioni

1. La comunicazione dei prezzi medi rilevati, suddivisi per categorie di suino leggero e pesante, è fornita dai responsabili degli stabilimenti esclusivamente a mezzo del portale www.impresa.gov.it e, solo eccezionalmente, a mezzo posta elettronica all'indirizzo «prezzicarcasse@mpaaf.gov.it». Le comunicazioni devono essere effettuate entro e non oltre le ore 13 del martedì successivo alla settimana di riferimento (che decorre dal lunedì alla domenica). La medesima comunicazione è inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio.

2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero provvede all'elaborazione dei prezzi medi nazionali da comunicare alla Commissione, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 1249/2008, per le seguenti categorie di animali e relative classi di qualità:

- categoria di suino pesante: classe R;
- categoria di suino leggero: classe E;
- categoria di suinetto di peso medio vivo di circa 20 kg.

3. Le Camere di Commercio, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.

Art. 18.

Corsi per classificatori di carcasse suine

1. I responsabili degli stabilimenti di macellazione, per ottemperare al disposto dell'art. 12, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di diploma di abilitazione e di tesserino rilasciati dal Ministero, di cui all'allegato 4.2 del presente decreto, conseguiti previo superamento di apposito corso.

2. I corsi di cui al comma 1 sono promossi e organizzati periodicamente dal Ministero in attuazione dell'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96, avvalendosi di tecnici di comprovata esperienza di cui all'art. 20, comma 3 del presente decreto.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19.

Controlli

1. I controlli sull'accertamento delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori, nonché sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti, sono svolti dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del presente decreto, secondo le modalità previste dagli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1249/2008 e gli indirizzi di cui al successivo art. 20. Il personale impiegato nella verifica della corretta classificazione delle carcasse deve essere munito del tesserino di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto.

2. La competenza sulla corretta attuazione delle operazioni di classificazione e di rilevazione dei prezzi delle carcasse suine è in capo al Ministero ed alle Regioni e Province autonome.

3. Gli Istituti Parma Qualità (IPQ) e Nord Est Qualità (INEQ) sono delegati a svolgere compiti di controllo presso le strutture di macellazione obbligate a classificare e rilevare i prezzi di mercato delle carcasse suine secondo le modalità previste dall'art. 24 del regolamento (CE) n. 1249/2008, gli indirizzi di cui al successivo art. 20 e sulla base delle indicazioni contenute nel «Manuale sulle procedure operative e controllo dell'attività di classificazione delle carcasse suine» pubblicato sul sito MiPAAF, scaricabile all'indirizzo:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3833

4. I controlli di cui ai commi 1 e 3 sono eseguiti senza preavviso:

- almeno due volte per trimestre in tutti i macelli che abbattono in media annuale più di 75 bovini adulti per settimana, su un numero non inferiore a 40 carcasse, e in tutti i macelli che abbattono in media annuale un numero superiore a 200 suini alla settimana;
- almeno una volta a semestre, in tutti gli stabilimenti che, in media annuale, macellano fino a 75 bovini adulti per settimana, non in deroga ai sensi dell'art. 4, su un numero non inferiore a 20 carcasse, e in tutti i macelli che abbattono in media annuale fino a 200 suini alla settimana, non in deroga ai sensi dell'art. 13.

5. Le Regioni e le Province autonome verificano almeno una volta all'anno la sussistenza delle condizioni di deroga nei confronti di tutti gli stabilimenti in deroga, ai sensi degli articoli 4 e 13.

6. Dell'esito dei controlli è redatta dettagliata relazione in due copie, delle quali una è consegnata al responsabile del macello ed una è conservata dall'Ufficio regionale o provinciale o da altro Organismo delegato che ha eseguito il controllo. Gli Organismi di controllo curano periodicamente la trasmissione al Ministero dei verbali o dei prospetti riepilogativi dei controlli entro il mese successivo al trimestre o semestre di riferimento e comunque non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo.

7. Il Ministero, di concerto con le Regioni e Province autonome, effettua supervisioni sulle attività di controllo comprendenti anche prove individuali nei confronti degli esperti classificatori.

8. I responsabili delle inadempienze agli obblighi di classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse sono assoggettati alle sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1997, n. 213 (carcasse bovine) e dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (carcasse suine) e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero, entro 90 giorni dalla notifica, una copia dei verbali di contestazione emessi per le violazioni delle norme sulla classificazione.

10. In caso di irregolarità nella classificazione i controlli sono eseguiti con frequenza mensile, a partire dal mese successivo alla constatazione dell'irregolarità e per un periodo di sei mesi.

Art. 20.

Indirizzi sui controlli

1. Il Ministero provvede a diramare gli indirizzi e le procedure per l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli sulla base delle risultanze di due «Gruppi di lavoro», uno per le carcasse bovine ed uno per le carcasse suine, costituiti ciascuno da un rappresentante del Ministero, con funzioni di coordinamento, e da quattro esperti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Per i due «Gruppi di lavoro» di cui al comma precedente, restano valide le designazioni comunicate dalla Presidenza del Consiglio con nota n. 2152 del 10 maggio 2010.

3. I Gruppi di lavoro di cui al comma precedente possono avvalersi di tecnici di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:

- D.M. 2 agosto 1984, recante istituzione del «Comitato nazionale per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse bovine»,

- D.M 8 maggio 2009, n. 3895, recante disposizioni per la classificazione delle carcasse di bovini adulti e di suini;

- D.M. 6 maggio 1996, n. 482, che demanda alle Regioni e Province autonome i compiti di controllo sulla classificazione delle carcasse bovine;

- D.M. 30 dicembre 2004, relativo al rilascio del tesserino di abilitazione nel settore bovino;

- D.M. 30 dicembre 2004, relativo al rilascio del diploma di abilitazione e tesserino nel settore suino;

- D.M. 8 ottobre 2007, attribuzione dei compiti di controllo sulla classificazione delle carcasse suine agli Istituti INEQ, IPQ e ICQ, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 luglio 2002.

Art. 22.

Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

Il Ministro: CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 270.

ALLEGATO *1*

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA MONDATURA DELLE CARCASSE BOVINE

Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Direzione Generale delle politiche
internazionali e dell'Unione Europea
PIUE VII
Via XX settembre, 20
00187 ROMA

Posta certificata:
pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it

Il sottoscritto ……..…………………………… nato a ………………………………. prov ….
il …………………… legale rappresentante dell'impresa di macellazione denominata ………..……..………..………..……………………………..……………………..….
con sede legale nel Comune di …...……..………...……..…… CAP ………. Provincia …..…
in via ………………..……...……………...………………………..…..…………………..
telefono ….…………..…………… e-mail …...……….……..….………………….…….…...
Indirizzo stabilimento *(se diverso dalla sede legale)* ……………..……..…..……….…………
……………………………………..………..………….. N° riconoscimento …..…..……
Codice Fiscale …………………………………………………………
P. IVA *(se diversa dal Codice Fiscale)* ………………………………

CHIEDE

di essere autorizzato all'esecuzione della mondatura delle carcasse bovine, secondo quanto previsto dall'allegato V, lettera A, paragrafo V del Reg (CE) 1234/2007, impegnandosi al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 4 del Reg (CE) 1249/2008.

Data,

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO *2*

DOMANDA DI DEROGA ALL'OBBLIGO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE

Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Direzione Generale delle politiche
internazionali e dell'Unione Europea
PIUE VII
Via XX settembre, 20
00187 ROMA

Posta certificata:
pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it

Il sottoscritto ……..…………………………… nato a ………………………………. prov ….
il …………………… legale rappresentante dell'impresa di macellazione denominata …………..……..………..………..………..………………………………..……………………..….
con sede legale nel Comune di …...……..………...………..… CAP ………. Provincia ….…
in via …………………..……..………………...………………………...……………………..
telefono ….…………..…………… e-mail …..……….……..….……………….…….….…...
Indirizzo stabilimento *(se diverso dalla sede legale)* ……………..……..…..…………………
…………………………………………..………..………….. N° riconoscimento …..…..……
Codice Fiscale ………………………………………………………
P. IVA *(se diversa dal Codice Fiscale)* ………………………………

DICHIARA

che nell'anno ………. nello stabilimento sopra indicato sono stati macellati n°…...… bovini adulti.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale n. 436 del 16 ottobre 2012

CHIEDE

di poter usufruire della deroga all'obbligo della classificazione delle carcasse bovine per lo stabilimento sopra indicato.
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare senza indugio eventuali variazioni circa la media annua di animali macellati.

Data,

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO *3*

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA IDENTIFICAZIONE DELLE CARCASSE MEDIANTE ETICHETTATURA

Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Direzione Generale delle politiche
internazionali e dell'Unione Europea
PIUE VII
Via XX settembre, 20
00187 ROMA

Posta certificata:
pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it

Il sottoscritto ……..…………………………… nato a ……………………………………. prov ….
il …………………… legale rappresentante dell'impresa di macellazione denominata
…………..…………….…………………………….…………..……………..……………………..
con sede legale nel Comune di …...……..……………...…………… CAP ………. Provincia …..…
indirizzo ………………..………..…………………….....………………………..…………………...
telefono ….…………..…………… e-mail …...……..……………...……….………….…..….…….....
posta certificata ….……………..………………...…….……………..……….………….….….…......
Indirizzo stabilimento *(se diverso dalla sede legale)* …………………..……..…….……..………….…
…………………………………..........……...........……….. N° riconoscimento …..…..……
Codice Fiscale ………………………………….………………………
P. IVA (se diversa dal Codice Fiscale) …………………………………
Capacità lavorativa (capi bovini adulti/anno)……………………………

CHIEDE

☐ di avvalersi del disposto dell'art. 6, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008, per procedere all'identificazione delle carcasse bovine tramite etichetta inalterabile.

☐ di avvalersi del disposto dell'articolo 21, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008, per procedere all'identificazione delle carcasse suine tramite etichetta inalterabile.

Luogo e data,

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO *4*

FAC SIMILE DEI TESSERINI DI ABILITAZIONE

4.1 Tesserino di abilitazione per esperto classificatore di carcasse bovine

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *Comitato Nazionale Bovini*

ESPERTO CLASSIFICATORE DI CARCASSE BOVINE

Tesserino n. ________________ rilasciato il ________________

Nome ________________________________

Cognome ________________________________

Luogo di nascita ________________________________ Prov _____

Data di nascita ________________

Data abilitazione ______________ Scadenza abilitazione ___________

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

____

FAC SIMILE

4.2 Tesserino di abilitazione per esperto classificatore di carcasse suine

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ESPERTO CLASSIFICATORE DI CARCASSE SUINE

Nome

Cognome

Nato a il

N. iscr. elenco data abilitazione

IL DIRIGENTE

____

FAC SIMILE

ALLEGATO *5*

COEFFICIENTI CORRETTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 5, ESPRESSI IN PERCENTUALE DEL PESO DELLA CARCASSA

Percentuali	**di diminuzione**			**di aumento**				
Classi di stato di ingrassamento	**1-2**	**3**	**4-5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Rognoni	- 0,4							
Grasso della rognonata	- 1,75	- 2,5	- 3,5					
Grasso di bacino	- 0,5							
Fegato	- 2,5							
Diaframma	- 0,4							
Pilastro del diaframma	- 0,4							
Coda	- 0,4							
Midollo spinale	- 0,05							
Grasso mammario	- 1,0							
Testicoli	- 0,3							
Grasso scrotale	- 0,5							
Corona della fesa (scannello)	- 0,3							
Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa)	- 0,3							
Mondatura				0	0	+ 2	+ 3	+ 4
Asportazione del grasso della punta di petto lasciando una copertura di grasso (il tessuto muscolare non deve essere apparente)				0	+ 0,2	+ 0,2	+0,3	+0,4
Asportazione del grasso della pancia adiacente al grasso scrotale				0	+ 0,3	+ 0,4	+0,5	+0,6

ALLEGATO *6*

DOMANDA DI REGISTRAZIONE AL SIAN
TRASMISSIONE PREZZI CARCASSE BOVINE

Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Direzione Generale delle politiche
internazionali e dell'Unione Europea
PIUE VII
Via XX settembre, 20
00187 ROMA
Posta certificata:
pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it

Il sottoscritto ____________________________ nato a ____________________________ prov ___
il ______________________ legale rappresentante dell'impresa di macellazione denominata
____
con sede in via ____
nel comune di ____ provincia ____
e stabilimento sito in via ____
nel comune di ____ provincia ____
con numero di riconoscimento ______________, richiede la registrazione per accedere al Sistema Informatico SIAN per la trasmissione dei prezzi medi settimanali delle carcasse bovine.

La persona designata da questa ditta per la trasmissione dei prezzi è:

Nome e cognome ____

Luogo di nascita ____ provincia ________

Data di nascita ________________________

Codice fiscale

Recapiti della ditta per comunicazioni:

telefono ________________________________ fax _________________________________

e-mail ________________________________ posta certificata ________________________

Timbro e firma

ALLEGATO 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESENZIONE DALLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE

Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Direzione Generale delle politiche
Internazionali e dell'Unione Europea
PIUE VII
Via XX settembre, 20
00187 ROMA

Posta certificata:
pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it

Il sottoscritto ……..……………………………… nato a ……………………………. prov …….
il …………………… legale rappresentante dell'impresa di macellazione denominata ………..……………….……………………….………...……..………………..……………………...
con sede legale nel Comune di …...……..………....…….…… CAP ………. Provincia …..…
in via …………………..……...………………...……………………………..……………………..
telefono ….…………..…………… e-mail …...…………..…………….…………….………...
Indirizzo stabilimento *(se diverso dalla sede legale)* ……………..……..…..…………………
…………………………………………..………..………….. N° riconoscimento …..…..……
Codice Fiscale ………………………………………………………
P. IVA *(se diversa dal Codice Fiscale)* ………………………………

DICHIARA

che nell'anno ………. nello stabilimento sopra indicato sono stati macellati n°…...… suini

Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale n. 436 del 16 ottobre 2012

CHIEDE

di poter usufruire della deroga all'obbligo della classificazione delle carcasse suine per lo stabilimento sopra indicato.
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare senza indugio eventuali variazioni circa la media annua di animali macellati.

Data,

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO *8*

METODI DI CLASSIFICAZIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 2

Metodi di classificazione autorizzati con Decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8 giugno 2001, validi per il territorio nazionale:

FAT-O-MEATER

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio Fat-O-Meater («FOM»).

L'apparecchio è dotato di una sonda di 6 mm di diametro, contenente un fotodiodo di tipo Siemens SFH 960 e un fotorilevatore del tipo SFH 960, con distanza operativa compresa tra 5 e 115 mm. I valori di misurazione sono convertiti in percentuale di carne magra mediante un elaboratore.

Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo una delle seguenti equazioni:

a) Suino Pesante (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 Kg)

$Y= 45,371951 – 0,221432\ X_1 + 0,055939\ X_2 + 2,554674\ X_3$

b) Suino leggero (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 Kg)

$Y= 53,630814 – 0,436960\ X_1 + 0,043434\ X_2 + 1,589929\ X_3$

Ove

Y: è la percentuale stimata di carne magra della carcassa

X_1: è lo spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terza e la quart'ultima costola.

X_2: è lo spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso momento di X_1

X_3: è il rapporto tra X_2 e X_1.

HENNESSY GRADING PROBE

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio Hennessy Grading Probe («HGP 7»). L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 *MR)*, di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 7 oppure di un calcolatore elettronico ad esso collegato.

Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo una delle seguenti equazioni:

a) Suino Pesante (Valida per le carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 Kg)

$Y= 44,992620 – 0,191001\ X_1 + 0,042516\ X_2 + 3,181847\ X_3$

b) Suino leggero (Valida per le carcasse di peso compreso tra 70 e 110 Kg)

$Y= 50,933698 – 0,312169\ X_1 + 0,037779\ X_2 + 2,411151\ X_3$

Ove

Y: è la percentuale stimata di carne magra della carcassa

X_1: è lo spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola.

X_2: è lo spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso momento di X1

X_3: è il rapporto tra X2 e X1.

———

ALLEGATO *9*

EQUAZIONE E COEFFICIENTI CORRETTIVI
DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMA 3

Al fine di fissare i prezzi delle carcasse secondo criteri comparabili, il peso a caldo registrato è corretto applicando la seguente equazione:

Y = X – [X * a1/(100–a2)]

Ove:

Y = peso caldo della carcassa

X = peso caldo della carcassa al momento della pesata

a1 e a2 = coefficienti correttivi applicabili rispettivamente nel caso in cui rognoni, diaframma e sugna siano lasciati o rimossi dalla carcassa, ed equivalenti:

- per i rognoni, allo 0,30%;
- per il diaframma, allo 0,38%;
- per la sugna, a
  - 1,4% (peso carcassa da 70 a 79,9 Kg)
  - 1,8% (peso carcassa da 80 a 89,9 Kg)
  - 1,9% (peso carcassa da 90 a 99,9 Kg)
  - 2,4% (peso carcassa da 100 a 110 Kg)
  - 1,6% (peso carcassa da 110,1 a 120 Kg)
  - 2,3% (peso carcassa da 120,1 a 130 Kg)
  - 2,8% (peso carcassa da 130,1 a 140 Kg)
  - 3,4% (peso carcassa da 140, 1 a 150 Kg)
  - 3,6% (peso carcassa superiore a 150 Kg)

———

ALLEGATO *10*

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER CLASSIFICATORI DI CARCASSE BOVINE E PER CLASSIFICATORI DI CARCASSE SUINE

a) PRINCIPI GENERALI

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito definito «Ministero») organizza i corsi di abilitazione per esperti classificatori di carcasse bovine e per esperti classificatori di carcasse suine (di seguito definiti «corsi»). I corsi sono il solo strumento per acquisire il tesserino di abilitazione di cui all'allegato 4 del presente decreto, necessario per eseguire la classificazione delle carcasse bovine o delle carcasse suine. Tuttavia il Ministero può riconoscere come valida per l'acquisizione del tesserino anche l'abilitazione conseguita a seguito della partecipazione ad analoghi corsi in altri Stati membri dell'Unione europea.

2. Il Ministero può avvalersi della collaborazione di terzi per l'organizzazione dei corsi, per lo svolgimento delle docenze e per i compiti di segreteria richiesti per i corsi.

b) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI PER CLASSIFICATORI DI CARCASSE BOVINE

3. La partecipazione ai corsi prevede il pagamento di una quota, il cui importo è definito dal Comitato Nazionale Bovini, di cui all'art. 10 del presente decreto. Tuttavia il Ministero organizza anche corsi destinati ai dipendenti delle strutture pubbliche incaricate dei controlli di cui all'art. 19 del presente decreto, che sono finanziati con fondi del Ministero stesso. Il Ministero può inoltre organizzare corsi finanziati da altri soggetti, qualora ne ravvisi l'opportunità.

4. I corsi si svolgono presso strutture di macellazione e constano di esercitazioni pratiche in cella frigorifera, con l'esame diretto di carcasse e mezzene e di lezioni teoriche in aula, sia sulla normativa europea e nazionale del settore, sia sulla tecnica di classificazione delle carcasse, con l'ausilio della proiezione di presentazioni e di immagini di carcasse, mezzene o parti di esse.

5. Il Ministero definisce le date e dei luoghi in cui si svolgono i corsi, individuando, per quanto possibile, stabilimenti di macellazione in diverse zone d'Italia, per facilitare la partecipazione di candidati di diverse provenienze geografiche.

6. La durata dei corsi è di norma di quattro giorni, per un totale di 28 ore, per i corsisti privati, e di cinque giorni, per un totale di 32 ore, per i pubblici dipendenti. Il Ministero può comunque decidere durate differenti da quelle indicate.

7. I corsi si concludono con una prova teorica, basata su un questionario contenente dieci domande a risposta multipla, vertenti sulla normativa riguardante la classificazione, ed una prova pratica, consi-

stente nella corretta classificazione secondo la griglia SEUROP di dieci mezzene bovine. Il questionario per la prova teorica è redatto a cura del Ministero, mentre la scelta delle mezzene per la prova pratica è operata dai docenti del corso.

8. Tutti i candidati che avranno superato le prove finali saranno dichiarati abilitati alla classificazione delle carcasse bovine e verrà loro inviato il tesserino di abilitazione, di cui all'allegato 4.1 del presente decreto.

9. Allo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni e degli esami, teorico e pratico, presiede una Commissione, composta da un funzionario del Ministero, che ne assume la presidenza, e da due dei docenti del corso, designati dal Ministero. La Commissione redige un verbale relativo allo svolgimento dell'esame teorico e di quello pratico.

10. Si considera abilitato il candidato che abbia ottenuto una votazione complessiva di almeno 18/30. L'esame teorico contribuisce alla votazione finale con 5/30, prevedendo una decurtazione di 0,5 punti per ogni risposta errata. La prova pratica contribuisce alla votazione finale con 20/30, prevedendo una decurtazione di 3 punti per ogni errore di categoria e di classe di conformazione e di 1 punto per ogni errore di classe di ingrassamento. Il giudizio della Commissione contribuisce alla votazione finale per 5/30, e può formarsi anche per mezzo di una prova integrativa orale, vertente sugli argomenti sui quali il candidato abbia dimostrato maggiori incertezze.

11. Il candidato respinto agli esami finali può sostenere di nuovo la prova pratica, in occasione di uno dei corsi per classificatori successivi, entro un anno dalla prova in cui è stato respinto, senza necessità di frequentare l'intero corso e senza quindi versare nuovamente la quota di partecipazione.

c) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI PER CLASSIFICATORI DI CARCASSE SUINE

12. La partecipazione ai corsi prevede il pagamento di una quota, il cui importo è definito dal Ministero, tenuto conto dei costi connessi alla realizzazione del corso stesso. Il Ministero può inoltre organizzare corsi finanziati da altri soggetti, qualora ne ravvisi l'opportunità.

13. I corsi si svolgono presso strutture di macellazione e constano di lezioni teoriche in aula sulla normativa europea e nazionale di settore, sugli strumenti e tecniche di classificazione delle carcasse e esercitazioni pratiche in catena di macellazione con utilizzo diretto dello strumento.

14. Il Ministero definisce le date ed i luoghi in cui si svolgono i corsi, individuando, per quanto possibile, stabilimenti di macellazione in diverse zone d'Italia, per facilitare la partecipazione di candidati di diverse provenienze geografiche.

15. La durata dei corsi è di norma di due giorni, per un totale di 8 ore. Il Ministero può comunque decidere durate differenti da quelle indicate.

16. I corsi si concludono con una prova teorica, basata su un questionario contenente dieci domande a risposta multipla, vertenti sulla normativa riguardante la classificazione, ed una prova pratica, consistente nella corretta classificazione utilizzando gli strumenti messi a disposizione.

17. Tutti i candidati che avranno superato le prove finali saranno dichiarati abilitati alla classificazione delle carcasse suine e verrà loro inviato il tesserino di abilitazione, di cui all'allegato 4.2 del presente decreto.

18. Allo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni e degli esami, teorico e pratico, presiede una Commissione, composta da un funzionario del Ministero, che ne assume la presidenza, e dai docenti del corso, designati dal Ministero. La Commissione redige un verbale relativo allo svolgimento del corso e dei relativi esami.

19. Si considera abilitato il candidato che abbia ottenuto una votazione complessiva di almeno 8/10 (sono consentiti al massimo 3 errori tra prova teorica e pratica).

20. Il candidato respinto agli esami finali può sostenere di nuovo la prova pratica, in occasione di uno dei corsi per classificatori successivi, entro un anno dalla prova in cui è stato respinto, senza necessità di frequentare l'intero corso e senza quindi versare nuovamente la quota di partecipazione.

d) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI CORSI

21. La partecipazione ai corsi è aperta a tutti, ed è condizionata all'iscrizione in due apposite liste d'attesa, una per i corsi per classificatori di carcasse bovine ed una per i corsi per classificatori di carcasse suine, inviando una domanda corredata dai dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e del numero maggiore possibile di recapiti ai quali poter essere contattati (telefono, cellulare, e-mail, *fax)*. La domanda può essere composta utilizzando il modulo reperibile sul sito web del Ministero, oppure compilata liberamente, ma indicando comunque gli stessi dati richiesti dal modulo. La domanda va inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una delle seguenti modalità:

- e-mail all'indirizzo pocoi7@mpaaf.gov.it;

- Posta certificata all'indirizzo pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it;

- fax al n. 06.4665.6143;

- lettera indirizzata a: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - PIUE VII - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

22. La partecipazione ai corsi avviene a seguito della convocazione da parte del Ministero, che informa il candidato delle date e del luogo di svolgimento e dell'importo della quota di partecipazione. Il candidato contattato dal Ministero può accettare ed essere incluso nella lista dei partecipanti, oppure rinunciare e chiedere di essere contattato in occasione del corso successivo. La mancata risposta (positiva o negativa) alla convocazione comporta l'esclusione dalla lista d'attesa. I candidati che rinuncino per tre volte alla partecipazione, quando convocati, saranno anch'essi esclusi dalla lista d'attesa.

23. La priorità per la partecipazione ai corsi è attribuita in base all'anzianità di iscrizione in lista. Tuttavia gli stabilimenti di macellazione obbligati alla classificazione delle carcasse che si trovino a non avere a disposizione un numero di classificatori abilitati sufficienti alle loro necessità, in base al numero di carcasse da classificare, possono richiedere l'inserimento prioritario di un loro candidato nella lista dei partecipanti al primo corso disponibile.

24. È ammessa la sostituzione di un candidato in lista d'attesa con un altro non iscritto. Resta inteso che il candidato sostituito, se intende partecipare ai corsi futuri, dovrà iscriversi nuovamente in lista d'attesa, perdendo la priorità acquisita.

25. A seguito dell'accettazione alla partecipazione del corso, il candidato deve eseguire il pagamento della quota di partecipazione, con le modalità ed entro i termini indicati dal Ministero. Il mancato pagamento della quota implica l'esclusione del candidato dalla partecipazione al corso e dalla lista d'attesa per i corsi successivi. Qualora il candidato che ha già versato la quota non si presenti al corso non avrà diritto alla restituzione della somma versata.

26. La quota comprende la sola partecipazione al corso e non include vitto, alloggio, trasporti o qualunque altra spesa. La ricerca e la prenotazione di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti o esercizi simili è compito esclusivo del corsista.

12A12982

DECRETO 29 novembre 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Fontina".

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Fontina";

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Fontina";

Visto il decreto ministeriale del 18 agosto 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale- n. 200 del 29 agosto 2006, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Fontina";

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 07 dicembre 2009, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Fontina";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Fontina";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 26 aprile 2002, e già confermato con decreto del 18 agosto 2006 e con decreto del 20 novembre 2009, al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina, con sede in Aosta (AO), Regione Borgnalle n. 10/L, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Fontina".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 26 aprile 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

12A12994

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 novembre 2012.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il folclore italiano» dedicato al Carnevale di Fano, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il folclore italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012 , con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2013 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il folclore italiano» dedicato al Carnevale di Fano;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 24 ottobre 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 56085 del 19 novembre 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il folclore italiano» dedicato al Carnevale di Fano, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta e formato stampa: mm 30 x 50,8; dentellatura: 13½ x 13½; colori: cinque; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari; bozzettista: Maria Carmela Perrini. Foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00»; lungo i lati sinistro e destro si alternano lo stemma della Città di Fano, stelle filanti e coriandoli.

La vignetta, raffigura alcune maschere legate al carnevale di Fano e il «prendigetto», un caratteristico contenitore che viene usato per lanciare caramelle sulla folla durante la festa, ritenuta la più popolare e importante delle Marche e la più antica d'Italia. Completano il francobollo la leggenda «CARNEVALE DI FANO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2012

Il direttore generale ad interim per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A12966

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 7 dicembre 2012.

Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio-Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 29).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, del 2 giugno 2012, n. 0002 e n. 0003, del 6 giugno 2012, n. 0004 e del 15 giugno 2012, n. 0009 con le quali, tra l'altro, si è provveduto a disciplinare gli interventi e le attività volte all'assistenza delle popolazioni colpite nei territori delle regioni interessate;

Dato atto che le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 hanno stabilito che alla scadenza del termine di cui al comma 1 delle deliberazioni medesime, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, ciascuna per la propria competenza, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto;

Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 ed in particolare l'art. 1, comma 2, che ha stabilito che i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di commissari delegati nell'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti delle tre regioni;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0015 del 1° agosto 2012, con la quale è stato disciplinato il passaggio delle attività svolte dal Dipartimento della protezione civile ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 74/2012 ed è stata assicurata la presenza di un adeguato contingente di personale del Dipartimento della protezione civile sul territorio, per supportare il commissario delegato - Presidente della regione Emilia-Romagna - nelle proprie funzioni, mediante apposita convenzione;

Visti gli esiti della riunione del 7 settembre 2012, in merito alle risorse statali con cui far fronte agli oneri connessi all'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile, in coerenza con quanto rappresentato nella nota del 26 luglio 2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere positivo espresso dalla Commissione europea in merito alla richiesta italiana di attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea presentato a seguito degli eventi sismici in rassegna, per un importo stimato di 670.000.000,00 euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012, recante «Ripartizione delle risorse rivenienti dai risparmi conseguiti mediante la riduzione dei contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici di cui all'art. 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96», con cui sono stati stanziati, in favore degli interventi connessi agli eventi catastrofali in rassegna, 61.245.955,85 euro, di cui il 94%, pari a 57.571.198,499 euro, in favore della regione Emilia-Romagna;

Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0015 del 1° agosto 2012 è sostituito dal seguente: «2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della convenzione di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2012 sono quantificati nel limite massimo di euro 140.000.000,00, di cui massimo euro 72.000,00 mensili relativi al rimborso delle spese di trattamento economico accessorio di cui agli articoli 4, commi 1 e 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001 del 22 maggio 2012 e 4, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003 del 2 giugno 2012, viaggio, vitto e alloggio del personale del Dipartimento della protezione civile, che sono rimborsati al Dipartimento della protezione civile.».

2. All'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0015 del 1° agosto 2012 è aggiunto il seguente comma: «3. Gli oneri di cui al presente articolo sono posti a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in via di anticipazione sul contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.».

Art. 2.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001 del 22 maggio 2012, n. 0002 e n. 0003 del 2 giugno 2012, n. 0004 del 6 giugno 2012 e n. 0009 del 15 giugno 2012, si provvede integrando le risorse finanziarie già individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 maggio 2012, con le risorse di cui all'art. 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, assegnate in favore della regione Emilia-Romagna con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012, in via di anticipazione sul contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, nel limite di euro 40.000.000,00.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2012

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

12A13052

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 7 dicembre 2012.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza. (Ordinanza n. 30).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 con la quale è stato dichiarato, fino al 6 febbraio 2013, lo stato d'emergenza in ordine all'evento sismico che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza il 26 ottobre 2012 e sono stati definiti gli ambiti di intervento delle successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 25 del 20 novembre 2012;

Vista la nota del 3 dicembre 2012, con cui il Commissario delegato - Prefetto di Cosenza ha rappresentato la necessità di espungere dalla delibera del 9 novembre 2012 sopra citata i comuni di Santa Maria del Cedro e di Firmo, in quanto non hanno subito danni a seguito del sisma, e di mantenere i comuni di Castrovillari, San Basile e Papasideiro limitatamente alle attività di messa in sicurezza degli edifici di culto e, pertanto, è in corso di adozione una delibera del Consiglio dei Ministri, che a modifica della precedente del 9 novembre 2012, limita l'ambito di applicazione dello stato di emergenza nei termini sopra descritti;

Viste le note del 28 e 30 novembre 2012 dei Commissari delegati;

Ravvisata la necessità di integrare l'ordinanza sopra richiamata al fine di consentire ai Commissari delegati di porre in essere i necessari interventi per il superamento dell'emergenza;

Acquisita l'intesa delle regioni Basilicata e Calabria;

Dispone:

Art. 1.

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento sismico in premessa citato che ha colpito i soggetti residenti nei Comuni interessati, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I mutuatari, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate di mutuo fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare minime misure di sostentamento ai titolari di attività commerciali destinatari di ordinanze di sgombero adottate dalle competenti autorità a seguito dell'evento sismico del 26 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Commissario delegato - Prefetto di Cosenza, è autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo pari a euro 800 mensili. Il contributo è erogato fino alla riapertura dell'attività in altri locali e in ogni caso non oltre la scadenza dello stato d'emergenza.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 28.800,00, si provvede a carico della contabilità speciale del Commissario delegato - Prefetto di Cosenza.

Art. 3.

1. L'assistenza alloggiativa a carico di strutture pubbliche, ovvero i benefici economici di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 possono essere riconosciuti anche ai nuclei familiari in cui siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma del 26 ottobre 2012, pur non essendo stata danneggiata dall'evento calamitoso, non sia agevolmente fruibile in conseguenza di provvedimenti di chiusura al transito, anche pedonale, adottati dalle competenti autorità a seguito dell'evento sismico predetto.

2. Le misure di cui al comma 1 sono concesse solo per i casi di effettivo spostamento del nucleo familiare in altra struttura alloggiativa.

Art. 4.

1. Al fine di garantire la pronta assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico di cui in premessa e di assicurare una più razionale distribuzione delle risorse, onde consentire una maggiore tempestività di utilizzo, il Dipartimento della protezione civile, con il supporto del Settore Regionale di Protezione Civile della Regione Calabria, è autorizzato allo spostamento del materiale di pronto impiego attualmente stoccato presso il deposito di Settingiano (CZ), mediante ricorso alle procedure di gara già espletate, anche oltre il limite di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, all'art. 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ed agli articoli 161 e 311 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 127.000,00 + IVA si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 25 del 20 novembre 2012.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2012

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

12A13053

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 27 novembre 2012, n. **35**.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali - modalità applicative.

Alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

Agli enti pubblici nazionali di cui all'Elenco n. 1 allegato

Agli Uffici centrali del bilancio

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

Ad Equitalia SpA

A Riscossione Sicilia SpA

e p.c.

Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento delle finanze

1. Premessa.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in oggetto (di seguito «D.M. certificazione») disciplina le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del predetto D.M., la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori. Nelle more della predisposizione della piattaforma, ai titolari dei crediti è stata fornita la possibilità di presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito secondo una modalità ordinaria, descritta nell'articolo 2 del D.M. certificazione.

Dell'entrata in esercizio di tale piattaforma, attualmente limitata alle funzionalità che consentono la registrazione delle amministrazioni e degli enti, è stato dato avviso mediante comunicato del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144 del 18 ottobre 2012. Dell'attivazione delle ulteriori funzionalità, che saranno progressivamente rese disponibili ai diversi soggetti coinvolti nel processo di certificazione, sarà data comunicazione sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si rammenta che la procedura ordinaria potrà essere utilizzata solo nelle more del rilascio della funzionalità di presentazione in forma telematica delle istanze di certificazione. Tuttavia, i procedimenti avviati con istanza presentata con la procedura ordinaria dovranno proseguire con la medesima modalità.

Per una efficiente gestione delle attività connesse alla tematica della certificazione, anche con riferimento alla fase ordinaria, si rende necessario fornire ai soggetti a vario titolo coinvolti nella procedura, alcune indicazioni operative per l'attuazione del D.M. certificazione.

Successivamente all'emanazione del D.M. certificazione, il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 13-*bis* ha modificato l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, relativamente agli aspetti rilevanti ai fini della presente circolare:

è stato ridotto a trenta giorni dal momento dell'istanza il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l'amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l'insussistenza o inesigibilità del credito;

è stato esteso ai fornitori delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali il meccanismo della compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo già vigente per le regioni, gli enti locali e quelli del Servizio Sanitario Nazionale;

è stata attribuita agli Uffici centrali del bilancio (UCB), con riferimento alle amministrazioni statali centrali e agli enti pubblici nazionali, la competenza per la nomina del Commissario ad acta per il rilascio della certificazione, originariamente affidata alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), che rimangono invece competenti per la nomina con riferimento alle certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche.

Il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 3-*bis*, comma 7, ha altresì previsto che possano essere utilizzate, al solo fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediatori finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché per l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Nella presente circolare si fa altresì riferimento al meccanismo della compensazione dei crediti certificati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, considerata l'estensione del predetto meccanismo alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 («Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere

compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602») in attuazione dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (di seguito «D.M. compensazione»).

Va infine ricordato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, concernente «Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali», ha adeguato il testo del D.M. certificazione alle sopra richiamate modifiche alla normativa primaria successivamente intervenute.

2. Definizione dell'ambito di applicazione.

L'articolo 1, comma 1, del D.M. certificazione, nel definirne l'ambito di applicazione, fa riferimento ai crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Rientrano tra le amministrazioni dello Stato anche gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e gli Istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.

Il predetto D.M. non trova applicazione nei confronti degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, in virtù della speciale autonomia di cui gli stessi sono dotati.

Relativamente all'ambito di applicazione della normativa di cui trattasi, sono da intendersi «enti pubblici nazionali», di cui all'allegato elenco n. 1, i soggetti istituiti o riconosciuti per legge, a carattere nazionale, nonché le Università.

Sono, invece, da ritenere non incluse le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, in considerazione del loro ambito di operatività a livello territoriale.

Sono, altresì, da ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della predetta normativa gli Enti pubblici economici, in ragione del loro assoggettamento al regime giuridico privatistico, gli enti ed organismi di diritto privato e le società a partecipazione pubblica.

Si fa presente che la funzione di accreditamento, da parte delle amministrazioni e degli enti, sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato è disponibile all'indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito ed avviene utilizzando, quali chiavi di identificazione, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presenti nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, si rammenta che l'accreditamento in IPA è obbligatorio per tutte le amministrazioni, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 recante le «Regole tecniche per l'adozione del protocollo informatico» e dall'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto prima di procedere all'accreditamento sulla piattaforma elettronica si raccomanda a ciascuna amministrazione o ente debitore di verificare, ed eventualmente aggiornare, tutti i dati di propria competenza inseriti nell'archivio IPA, con particolare riferimento alla denominazione, all'indirizzo della sede e all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per quanto attiene all'ambito oggettivo, occorre far riferimento alla natura del credito, così come desumibile dal contratto stipulato; pertanto si ritiene che il D.M. certificazione trovi applicazione in relazione ad ogni credito scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo le definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Può essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, secondo gli indici ISTAT. Infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che sancisce l'obbligo della revisione periodica del prezzo per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, è norma imperativa che si inserisce automaticamente nel contratto in caso di pattuizioni difformi. È invece da escludersi la certificazione degli interessi moratori, che costituiscono una obbligazione accessoria avente funzione risarcitoria.

A norma del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012, di modifica del D.M. certificazione, il creditore può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta.

3. Modalità di verifica della certificazione da parte degli Uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie territoriali dello Stato.

L'articolo 2 del D.M. certificazione prevede al comma 2, che le amministrazioni statali effettuino il riscontro della certezza, liquidità ed esigibilità del credito e che l'esito di tale riscontro sia verificato dal coesistente Ufficio centrale del bilancio, per le amministrazioni centrali e dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato, per le amministrazioni periferiche. Ciò anche ai fini della programmazione relativa all'utilizzo delle disponibilità dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

Preliminarmente si ritiene necessario precisare le caratteristiche del credito certificabile.

Il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili.

Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto, ai sensi dell'articolo 34 delle legge 31 dicembre 2009, n. 196, il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili.

Pertanto in assenza di contratto perfezionato e di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili, le amministrazioni statali non potranno certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili. Ovviamente per i crediti ascrivibili alla gestione dei funzionari delegati, i quali non effettuano registrazioni di impegni sulle scritture contabili, occorrerà riferirsi unicamente alla imprescindibile presenza delle obbligazioni giuridicamente perfezionate (contratti).

Il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell'esatto ammontare del credito, è ugualmente da ricondursi agli elementi del titolo giuridico.

Quanto all'esigibilità, da valutarsi al momento del riscontro da parte delle amministrazioni in parola, sta ad indicare l'assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva. Non sono quindi in nessun caso certificabili le somme corrispondenti a debiti fuori bilancio delle Amministrazioni.

Appare opportuno rilevare che le verifiche da effettuarsi a cura delle amministrazioni nella fase di rilascio della certificazione non riguardano anche un'eventuale nuova richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) alla data del rilascio, in quanto la regolarità contributiva è un requisito che non incide sulle caratteristiche del credito da certificare (certezza, liquidità ed esigibilità).

In merito ai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, giova precisare che essi devono riconoscersi al credito derivante da somministrazioni, forniture o appalti, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di decreto ingiuntivo non opposto (che acquista autorità di cosa giudicata in relazione al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, come sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., sent. n. 4510 del 1 marzo 2005 e Sez. I, sent. n. 18725 del 6 settembre 2007), fermo restando che, anche in tal caso, ai fini del rilascio della certificazione, il credito deve essere riconducibile ad un impegno di spesa, assunto ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ovviamente, in presenza di sentenza passata in giudicato o di decreto ingiuntivo non opposto, le amministrazioni debitrici avranno cura di accertare che per il predetto credito non siano in corso procedure esecutive e che, come previsto nell'apposito modello, in sede di presentazione dell'istanza per il rilascio della certificazione il creditore si sia impegnato a non attivarle successivamente.

Si precisa che le procedure di seguito illustrate non sono incluse nell'ambito applicativo della piattaforma per la certificazione dei crediti e devono, pertanto, avvenire secondo modalità ordinarie.

Ciò premesso, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del D.M. certificazione, le amministrazioni statali debitrici trasmettono all'UCB/RTS, una bozza di certificazione (modello 2 del D.M. certificazione), unitamente alla documentazione giustificativa dei requisiti del credito, richiedendo il nulla osta al rilascio.

Verificato con esito positivo il predetto riscontro, l'UCB/RTS restituisce il modello 2 all'amministrazione con apposto il timbro del nulla osta al rilascio della certificazione. In caso contrario l'ufficio di riscontro restituisce il modello senza il timbro di nulla osta. In tal caso l'amministrazione statale debitrice non potrà rilasciare la certificazione e dovrà immediatamente comunicare al creditore istante l'insussistenza o l'inesigibilità del credito utilizzando l'apposito modello 2, allegato al D.M. certificazione.

Per consentire la conclusione del procedimento di rilascio della certificazione nel previsto termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa all'UCB/RTS non oltre dieci giorni dalla predetta ricezione. Per le stesse finalità la verifica da parte dell'UCB/RTS deve concludersi, con la comunicazione dell'esito della stessa e del nulla osta, entro i successivi dieci giorni.

Si precisa che il predetto riscontro e la relativa verifica costituiscono un'attività di carattere istruttorio, preordinata all'emissione della certificazione e non assumono le caratteristiche del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Effettuata la predetta verifica da parte dell'UCB/RTS, qualora la richiesta di certificazione sia riferita a crediti rientranti fra i residui passivi perenti, è necessario distinguere il caso in cui per lo stesso credito sia già stata presentata una richiesta di reiscrizione da quello in cui tale istanza non sia stata presentata.

Nel caso in cui, per l'impegno perente oggetto di richiesta di certificazione, non sia mai stata presentata alcuna richiesta di reiscrizione, si effettua l'*iter* sopra descritto.

Qualora, invece, per l'impegno perente oggetto di richiesta di certificazione sia già stata presentata richiesta di reiscrizione (anche parziale), l'Amministrazione ne informa il creditore, il quale ha facoltà di attivare una delle seguenti procedure:

Caso 1. ritirare la precedente istanza di reiscrizione e farsi rilasciare la certificazione;

Caso 2. richiedere che la certificazione sia allegata alla istanza di reiscrizione già presentata;

Caso 3. farsi rilasciare la certificazione solo per la parte per la quale non è stata presentata istanza di reiscrizione.

Caso 1

l'Amministrazione procede, entro i sette giorni successivi, mediante richiesta trasmessa all'Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato, all'annullamento della richiesta precedentemente inoltrata;

L'Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della procedura di annullamento (effettuata dopo le opportune verifiche e controlli che abbiano come esito il non inserimento dello stesso in uno schema di decreto), dandone informazione anche all'Ufficio II dell'Ispettorato Generale del Bilancio;

Una volta verificato lo stato di annullamento della precedente istanza, l'Amministrazione consegna al creditore la certificazione.

Caso 2

L'Amministrazione procede, entro i sette giorni successivi, mediante richiesta trasmessa all'Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato all'annullamento della richiesta precedentemente inoltrata;

L'Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della procedura di annullamento (effettuata dopo le opportune verifiche e controlli), dandone informazione anche all'Ufficio II dell'Ispettorato Generale del Bilancio;

Una volta verificato lo stato di annullamento della precedente istanza, l'Amministrazione produce la certificazione e predispone, sulla base del modello B, nuova istanza di reiscrizione;

Infine invia la documentazione all'UCB/RTS, che procede come disposto nel paragrafo 6.

Caso 3

L'Amministrazione rilascia la certificazione solo per la parte non riferita alla richiesta di reiscrizione già presentata.

4. Indicazioni operative a UCB/RTS circa la nomina dei commissari ad acta.

L'articolo 13-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nel modificare l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha disposto che, in caso di mancato rilascio della certificazione entro il termine previsto, su istanza del creditore, venga nominato un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore e che la predetta nomina debba essere effettuata dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale e dall'Ufficio centrale del bilancio competente, per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali. Per le certificazioni di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli enti da questa vigilati, l'Ufficio centrale del bilancio competente è quello del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, alla luce della predetta modifica normativa le disposizioni relative alla nomina del commissario ad acta di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del D.M. certificazione, riguardanti rispettivamente la certificazione ordinaria e la certificazione mediante piattaforma elettronica, vanno intese nel senso che, decorso inutilmente il termine previsto per il rilascio della certificazione, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento dell'apposita istanza presentata dal creditore, il direttore dell'Ufficio centrale del bilancio competente, ovvero il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, nomina un commissario ad acta, previa verifica sulla piattaforma che la certificazione non sia stata già resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.

Con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla piattaforma elettronica è stata data comunicazione delle procedure da adottare per la nomina del commissario ad acta.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, si precisa che la predetta verifica in merito all'avvenuto rilascio della certificazione è effettuata con specifica richiesta all'amministrazione o all'ente debitore, nella quale sarà indicato il numero identificativo dell'originaria istanza di certificazione.

Qualora non venga fornito, da parte del creditore, il predetto numero identificativo non si potrà dare corso alla verifica e, conseguentemente, alla procedura di nomina del commissario ad acta.

L'incarico di commissario ad acta, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, e 5, comma 3, del predetto D.M., deve essere conferito prioritariamente ad un rappresentante dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio o, infine, della Ragioneria territoriale dello Stato. I predetti rappresentanti sono individuati, in ragione della loro carica, nelle figure di vertice di ciascuna amministrazione, che possono delegare un proprio dirigente o funzionario.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, per il conferimento dell'incarico è utilizzato il modello di cui all'allegato 3 del predetto D.M.

Gli eventuali oneri sostenuti dai commissari ad acta sono posti a carico dell'amministrazione o ente debitore. Pertanto, nei casi in cui il commissario ad acta non appartenga ai ruoli dell'amministrazione o ente debitore, il commissario stesso presenta a quest'ultimo apposita istanza di rimborso, allegando tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento di missione dei pubblici dipendenti.

Si precisa che, ai soli fini della decorrenza dei termini per l'attivazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, la piattaforma elettronica acquisisce anche le istanze di certificazione per crediti nei confronti di amministrazioni o enti che non abbiano ottemperato all'obbligo, previsto all'articolo 3, comma 2 del D.M. certificazione, di abilitarsi sulla piattaforma. Ne consegue che le predette istanze non saranno processate, salvo che il titolare del credito, trascorsi i termini prescritti, non presenti istanza di nomina di un commissario ad acta.

5. Procedure da seguire con i soggetti cessionari del credito in fase di utilizzo della certificazione da parte del fornitore.

A) in caso di cessione al sistema finanziario.

Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad un istituto finanziario, si richiama di seguito la procedura prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. *f)* del decreto modificativo in materia di certificazione.

All'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto finanziario cessionario verifica con un'apposita funzione telematica la validità della certificazione e svolge nelle modalità consuete, fuori piattaforma, le opportune attività relative all'istruttoria. Ad istruttoria conclusa con esito positivo, l'istituto cessionario notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l'avvenuta cessione del credito (totale o parziale) all'amministrazione debitrice comprensiva degli estremi del nuovo creditore.

Si rammenta che, a norma dell'articolo 3, comma 6, del D.M. certificazione, la comunicazione telematica assolve al requisito di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, all'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto finanziario cessionario trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente debitore comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto cessionario che informa il titolare del credito.

L'istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l'originale della certificazione e invia all'amministrazione o ente debitore contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l'istituto cessionario annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione. Contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro parziale nel credito, l'istituto cessionario trasmette all'amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione.

B) in caso di compensazione.

Si richiama di seguito la procedura prevista dai commi da 2 a 4 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.», le cui disposizioni si applicano, a seguito dell'emanazione del D.M. compensazione, anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali.

All'avvio dell'istruttoria per la compensazione, direttamente sulla piattaforma, l'agente della riscossione verifica con un'apposita funzione telematica la validità della certificazione e svolge nelle modalità consuete, fuori piattaforma, le opportune verifiche di competenza. Ad attività concluse con esito positivo l'agente della riscossione notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l'avvenuta compensazione del credito (totale o parziale) alla amministrazione debitrice. L'attestazione di avvenuta compensazione e tutti gli altri obblighi previsti dalla procedura ordinaria sono gestiti in modalità telematica.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, l'agente della riscossione, trattiene l'originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'agente della riscossione, l'Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della riscossione che informa il titolare del credito.

In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

6. Procedura di pagamento del credito certificato.

La certificazione del credito rilasciata dall'amministrazione o ente debitore contiene l'indicazione della data prevista di pagamento (che in ogni caso non può essere superiore ai 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione). L'attività di certificazione comporta necessariamente che le amministrazioni statali accertino la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ai pagamenti, tenendo conto delle scadenze risultanti dalle certificazioni stesse: ciò al fine di preordinare, per tempo, le disponibilità di cassa, soprattutto nel caso in cui si debba procedere al pagamento di residui iscritti in bilancio ovvero dei residui perenti, per i quali è necessario procedere anche alla loro reiscrizione in bilancio in termini di competenza.

Al fine di una efficiente programmazione dei pagamenti, le Amministrazioni devono predisporre un crono-programma mensile degli stessi; tale crono-programma è oggetto delle comunicazioni mensili relative al monitoraggio di cui al paragrafo 8.

Per l'indicazione della data di pagamento si devono adottare i criteri illustrati nel seguito.

Relativamente alle somme iscritte in bilancio (impegni di competenza o residui) si deve comunque tener conto:

dei tempi occorrenti per l'acquisizione delle disponibilità finanziarie qualora le stesse non fossero sufficienti;

dei tempi necessari per provvedere al pagamento;

per i residui passivi, del termine di perenzione, escludendo la possibilità di fissare una data prevista di pagamento successiva alla scadenza dei termini di conservazione dei residui in bilancio.

Per gli impegni iscritti nel rendiconto patrimoniale (residui passivi perenti), stante il particolare *iter* che li caratterizza, il termine di pagamento da indicare sulla certificazione deve essere esattamente pari a 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza. Resta inteso che, nel caso in cui norme o provvedimenti particolari prevedano un termine perentorio per l'effettuazione del pagamento,

lo stesso è da considerarsi quale data da inserire nella certificazione, evitando in tal modo di incorrere in sanzioni o provvedimenti di riscossione coattiva.

Nel caso delle amministrazioni statali, non sono ammessi pagamenti anticipati di oltre trenta giorni rispetto alla data indicata nella certificazione, né pagamenti posticipati rispetto a tale data.

Dal punto di vista operativo si precisa che tale pagamento deve avvenire:

a) a favore del soggetto cessionario (generalmente un istituto finanziario, vale a dire una banca, una società di factoring, ecc.), per i crediti oggetto di cessione;

b) con pagamento all'agente della riscossione, per i crediti verso Amministrazioni statali, i quali hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per tributi erariali iscritti a ruolo. L'Agente della riscossione successivamente provvederà al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma ricevuta, secondo le modalità ordinariamente previste;

c) con pagamento all'agente della riscossione, per i crediti verso enti pubblici nazionali, i quali hanno formato oggetto di compensazione con tributi erariali iscritti a ruolo. L'agente della riscossione successivamente provvederà al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma ricevuta, secondo le modalità ordinariamente previste. È opportuno evidenziare che, in caso di mancato pagamento da parte dell'ente debitore dell'importo utilizzato in compensazione entro 12 mesi dal rilascio della certificazione, l'agente della riscossione ne dà comunicazione entro i successivi sessanta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del D.M. compensazione. Qualora il recupero non sia possibile con la modalità di cui al precedente periodo, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) con pagamento all'agente della riscossione, per i crediti i quali hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per tributi di enti territoriali ovvero per contributi assistenziali, per contributi previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali iscritti a ruolo. L'Agente della riscossione successivamente provvederà al versamento all'Ente territoriale ovvero all'Ente previdenziale della somma ricevuta, secondo le modalità ordinariamente previste.

Si precisa che, per somme iscritte a ruolo, si fa riferimento a importi notificati entro il 30 aprile 2012, relativi a cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come indicato nel D.M. compensazione.

Per i certificati gestiti tramite la piattaforma elettronica i pagamenti in favore dei creditori, dei soggetti cessionari e dell'agente della riscossione devono essere registrati, oltre che sui sistemi contabili correntemente in uso, anche sulla piattaforma stessa, al fine di mantenere aggiornato il valore del credito certificato.

Si segnala, altresì, che eventuali pagamenti diretti da parte dell'amministrazione o ente debitore in favore dei creditori ai quali sia stata già rilasciata la certificazione del credito con procedura ordinaria possono essere effettuati solo previa restituzione della certificazione stessa (articolo 2, comma 7, del D.M. certificazione).

Inoltre, poiché nel caso in cui il credito certificato sia ceduto o compensato il creditore cessionario subentra nel diritto al creditore originario, prima di procedere al pagamento è opportuno verificare quale sia l'effettivo beneficiario dell'operazione. A tale scopo, sulla piattaforma elettronica sono presenti apposite funzionalità per rendere agevole la ricerca delle certificazioni rilasciate a partire dalle informazioni relative al credito originario (ad esempio, gli estremi della fattura).

Le operazioni di cessione, di compensazione o di anticipazione non comportano alcuna particolare contabilizzazione nel bilancio dell'ente debitore. Si procede normalmente alla registrazione contabile del pagamento nel momento in cui si è provveduto all'erogazione della somma spettante al creditore subentrato (banca, agente della riscossione, ecc.). L'imputazione è operata sul capitolo ovvero sulla voce di spesa originariamente deputati ad accogliere il pagamento della fornitura e, per l'eventuale pagamento di interessi di mora o altri oneri, sui pertinenti capitoli o le specifiche voci di spesa. In caso di compensazione, l'incasso del ruolo da parte dello Stato, dell'Ente territoriale ovvero dell'Ente previdenziale avviene tramite l'agente della riscossione che provvede al relativo versamento ai predetti Enti, con imputazione alle pertinenti voci di entrata.

Alcune indicazioni per le sole amministrazioni statali.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative, specifiche per le amministrazioni statali.

Modalità della eventuale richiesta di cassa.

Per le somme iscritte in bilancio, l'amministrazione deve comunicare immediatamente l'eventuale necessità di cassa per effettuare il pagamento. Al riguardo, si richiama l'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha introdotto, per il corrente esercizio finanziario e quello successivo, la «facoltà di disporre, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica».

Le richieste in oggetto devono, pertanto, essere inoltrate, tramite i coesistenti Uffici centrali del bilancio, solo una volta che sia stata verificata l'impossibilità di far fronte al pagamento attraverso il ricorso alle misure di flessibilità sopra illustrate.

Modalità della eventuale richiesta di reiscrizione dei residui perenti.

L'articolo 2 del D.M. certificazione prevede al comma 2, terzo periodo, che le amministrazioni statali, nella richiesta di reiscrizione dei residui passivi perenti, specifichino se si tratti di crediti per i quali sia stata rilasciata certificazione ai sensi del predetto D.M. e che, in tal caso, nella medesima richiesta indichino la data prevista per il pagamento, seguendo le indicazioni di cui al precedente punto.

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270 recante Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti, si indicano le casistiche e le procedure specifiche relative ai crediti certificati che riguardino impegni colpiti da perenzione amministrativa.

Operazioni di competenza del creditore (Titolare, cessionario o agente della riscossione).

Il creditore presenta richiesta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2001, consegnando l'originale della certificazione. Al fine di garantire il pagamento alla scadenza, si distinguono i seguenti casi:

A) La richiesta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2001 è presentata dal creditore originario:

Laddove il creditore originario intenda presentare richiesta per attivare la procedura per la reiscrizione di perenti (quindi non sia intenzionato a cedere il credito ad un istituto bancario o ad utilizzarlo per una compensazione, oppure intenda attivare la procedura di richiesta di riassegnazione per il credito residuo risultante dopo le predette operazioni), questa deve essere effettuata entro quattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione.

B) La richiesta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2001 è presentata da un soggetto subentrato al creditore originario (es. Istituto cessionario o agente della riscossione):

In tal caso la richiesta da parte del soggetto subentrato deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione.

Adempimenti dell'amministrazione.

L'Amministrazione provvede ad inviare la richiesta di reiscrizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2001 al coesistente UCB/RTS, utilizzando il modello allegato (modello *B)*, da presentare, in triplice copia, allegando la documentazione indicata nello stesso.

Adempimenti dell'Ufficio centrale del bilancio.

L'Ufficio centrale del bilancio, ricevute le richieste di reiscrizione, provvede ad inserire quelle interessate da certificazione in appositi fascicoli, identificabili sul sistema informatico tramite funzionalità appositamente predisposte sull'applicativo SIPATR, avendo cura di raggruppare le istanze secondo la data prevista per il pagamento indicata sulla certificazione.

Nella nota accompagnatoria per l'invio all'Ufficio II dell'Ispettorato Generale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato deve essere indicata la scadenza di riferimento. I fascicoli, corredati della documentazione richiesta (in duplice copia), relativi a certificazioni aventi scadenza di pagamento in un dato mese, devono pervenire al predetto Ufficio entro il terzo mese precedente la data di pagamento apposta sulla certificazione. In caso contrario, vista la tempistica per la procedura di riassegnazione di fondi attraverso l'emissione di un Decreto Ministeriale e delle successive fasi di controllo, esiste la possibilità di non adempiere al pagamento entro la data indicata.

Restano salve le disposizioni di cui alla circolare 6 del 27 febbraio 2012 in merito all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 1 del 2012, con particolare riferimento alla distinzione dei fascicoli che contengano richieste di reiscrizione riguardanti debiti connessi a transazioni commerciali per la fornitura di beni e servizi.

Adempimenti dell'Ispettorato generale del bilancio.

L'ufficio II dell'Ispettorato generale del bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato predispone, previa verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della disponibilità dei fondi assegnati, i Decreti di riassegnazione per le richieste di reiscrizione per le quali è stata rilasciata certificazione, inserite in fascicoli specificamente identificati attraverso l'applicazione informatica SIPATR.

Si evidenzia che le attività sopra descritte devono essere svolte utilizzando gli strumenti specifici già in uso presso le amministrazioni in quanto i relativi processi non rientrano nell'ambito applicativo della piattaforma elettronica. In ogni caso sul predetto sistema informatico è possibile indicare la data di previsto pagamento ed altresì è disponibile la funzione telematica di restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.

*7. Verifica prescritta dall'articolo 48-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

L'articolo 2 del D.M. certificazione prevede al comma 4 che, prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore proceda, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Tale verifica è effettuata con le modalità indicate nel D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Si precisa, tuttavia, che la verifica in parola, non essendo preordinata ad un effettivo pagamento, ha natura meramente ricognitiva e non dispiega gli effetti della verifica ordinaria, in particolare l'attivazione della procedura di pignoramento dei crediti di cui all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

A tal proposito, si segnala che la società Equitalia S.p.A. ha già predisposto il formato della richiesta di verifica ex 48-*bis* disponibile sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata al Servizio Verifica Inadempi-

menti, consentendo al richiedente di specificare se detta verifica debba effettuarsi a soli fini ricognitivi ai sensi del D.M. in oggetto.

Si fa presente che in caso di cessione del credito, a prescindere dall'esito della verifica nei confronti del cedente, prima di effettuare il pagamento in favore del cessionario, occorre procedere alla verifica, ai sensi del richiamato articolo 48-*bis*, nei confronti di quest'ultimo.

Si ricorda che, indipendentemente dall'esito della verifica, la certificazione deve essere resa dall'amministrazione o ente debitore per l'effettivo ammontare delle somme dovute; qualora dalla verifica effettuata risultino inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento la certificazione dovrà darne atto (il modello di certificazione prevede una sezione per indicare il predetto esito).

In questo caso il credito può essere ceduto solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza.

Giova ricordare che l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'articolo 28-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, manifestata dal creditore in una apposita sezione dell'istanza di certificazione, non costituisce un vincolo per il creditore medesimo nella fase di utilizzo. Tale indicazione è inserita nel modello principalmente a fini di monitoraggio ex ante del fenomeno della compensazione, sia a livello di singolo ente, sia per la finanza pubblica nel suo complesso.

È opportuno sottolineare che l'unica ipotesi in cui si deve effettuare un'operazione di nettizzazione del credito da certificare è quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 2, riguardante gli eventuali crediti dell'amministrazione o ente debitore diversi da quelli potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. compensazione, ossia da quelli di natura tributaria e contributiva, rivenienti dalle procedure del cosiddetto «accertamento esecutivo» e dell'avviso di addebito di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In tal caso l'importo è certificato al netto di tali crediti, in quanto le corrispondenti posizioni di debito/credito tra amministrazione o ente e fornitore devono reciprocamente chiudersi contestualmente al rilascio della certificazione.

L'amministrazione o ente, in tale circostanza, provvede alle relative annotazioni sulle scritture contabili sia dal lato dell'entrata che della spesa.

8. Modalità per la comunicazione mensile da parte delle Amministrazioni e degli Enti al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio.

L'articolo 7 del D.M. certificazione prevede, limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, che l'amministrazione o l'ente debitore comunichi mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro – il numero e l'ammontare delle certificazioni rilasciate, specificando se oggetto di cessione ovvero di anticipazione, se assistita da mandato irrevocabile all'incasso, nonché quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La comunicazione deve altresì includere l'indicazione del capitolo di spesa, specificando, in caso di residui passivi, la tipologia degli stessi (iscritti in bilancio o in perenzione) inerenti la somma oggetto di certificazione.

La predetta comunicazione deve riguardare anche le certificazioni di debiti dell'amministrazione o dell'ente rilasciate dai commissari ad acta ai sensi dell'articolo 4 del D.M. certificazione.

A tal fine si precisa che l'obbligo della comunicazione decorre dal giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterrà i dati relativi alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre 2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da inviarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese già oggetto di trasmissione, dovrà essere inviato un prospetto separato per ciascun mese. Le predette comunicazioni devono essere effettuate anche qualora l'amministrazione o ente abbia già provveduto in precedenza a inviare in altra forma al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni relative ai mesi antecedenti.

La comunicazione avverrà tramite posta elettronica secondo l'allegato modello A.

Si precisa che le comunicazioni di cui al modello A dovranno essere inviate, contemporaneamente, con lo stesso mezzo, anche al competente Ufficio centrale del bilancio.

Al fine di poter verificare l'esaustività delle risposte pervenute, la comunicazione dovrà avvenire anche nel caso in cui non siano state rilasciate certificazioni nel mese in oggetto, allegando comunque il modello A.

Alternativamente all'invio del modello A, le amministrazioni o enti potranno inviare le medesime informazioni a livello di singola certificazione, secondo i tracciati indicati nel modello A-*bis* distinti secondo le fasi di rilascio della certificazione, utilizzo della stessa e pagamento. Nel caso di utilizzo del modello A-*bis*, dovrà comunque essere compilata la tavola relativa al cronoprogramma mensile dei futuri pagamenti inclusa nel modello A.

L'oggetto del messaggio di posta elettronica che accompagnerà la trasmissione delle comunicazioni deve riportare la dicitura «Monitoraggio certificazioni D.L. n. 185/2008 - Amministrazioni Statali» per le amministrazioni statali e «Monitoraggio certificazioni D.L. n. 185/2008 - Enti Pubblici Nazionali» per gli enti pubblici nazionali.

L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare è il seguente: monitoraggio.certificazionecrediti@tesoro.it e la trasmissione dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente i modelli resi disponibili sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le istruzioni operative per la compilazione dei vari campi sono riportate in allegato alla presente circolare.

Con l'entrata in esercizio della piattaforma elettronica, i dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione (previsti all'articolo 3, comma 8) saranno messi a disposizione delle strutture competenti tramite funzione telematica. Pertanto, limitatamente alle tavole 1 e 2, nonché per le certificazioni rilasciate con modalità telematica, gli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo saranno assolti dalla piattaforma elettronica.

Per le restanti tavole, relativamente ai soli debiti certificati in via ordinaria, fino all'avvenuto pagamento della totalità degli stessi, restano valide le modalità di comunicazione sopra descritte.

9. Comunicazioni degli Agenti della riscossione al Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle compensazioni con somme dovute per tributi e contributi previdenziali.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. compensazione, l'agente della riscossione è tenuto a comunicare all'amministrazione o ente debitore e all'ente impositore l'avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Ai fini del monitoraggio di cui al paragrafo precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 5 del D.M. compensazione, l'agente trasmetterà altresì al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il decimo giorno di ciascun mese, un prospetto nel quale è riportata l'indicazione delle compensazioni effettuate.

Per ciascuna operazione di compensazione, l'agente della riscossione dovrà fornire le seguenti informazioni: codice identificativo dell'operazione, indicazione dell'agente della riscossione, data del rilascio della certificazione, data della compensazione, ente debitore, ente impositore, capo, capitolo e articolo dello stato di previsione dell'entrata per il solo bilancio dello Stato, tipologia di imposta, codice tributo, ammontare oggetto della compensazione (con separata indicazione del carico del tributo, ossia del ruolo residuo, dell'aggio, degli interessi di mora, delle sanzioni o somme aggiuntive, delle spese per le procedure esecutive).

Considerato che il monitoraggio riguarderà, oltre alle avvenute compensazioni, anche le fasi del pagamento e dell'eventuale rimborso al debitore originario (ad esempio in caso di sgravi sopraggiunti successivamente all'avvenuta compensazione), per ogni transazione si indicherà con apposito codice quale fase della singola operazione è oggetto di comunicazione. Qualora alcune delle informazioni trasmesse in fase di compensazione relativamente ad una data operazione (ad esempio l'ammontare dovuto o i capitoli di bilancio interessati) si modificassero in un momento successivo, di tale modifica sarà dato conto nell'occasione della successiva comunicazione relativa alla medesima operazione (ossia in fase di pagamento o di rimborso) senza necessità di comunicazioni intermedie.

La piattaforma elettronica prevede l'invio delle notifiche delle compensazioni ammesse dall'agente della riscossione tramite funzione telematica. Le procedure di monitoraggio secondo le modalità sopra descritte riguarderanno anche le compensazioni su crediti certificati attraverso la piattaforma elettronica. Le tipologie di crediti certificate nelle due forme saranno rese distinguibili grazie ad appositi codici, attribuiti alla singola operazione.

A tal fine si precisa che tale comunicazione dovrà avvenire, con modalità da concordarsi tra le parti, a partire dal giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterrà i dati relative alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre 2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da effettuarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese già oggetto di trasmissione, dovrà essere inviato un prospetto separato per ciascun mese.

Roma, 27 novembre 2012

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO –ELENCO N.1

Enti Pubblici Nazionali distinti secondo l'Amministrazione vigilante

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS -
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI - ISFOL -

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE – ANCONA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
UNIVERSITA' DI BARI
UNIVERSITA' DELLA BASILICATA
UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRECIA" DI CATANZARO
UNIVERSITA' DI CHIETI "G. D'ANNUNZIO"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - CAMPOBASSO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI I.U.S.S. DI PAVIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MEDITERRANEA" DI REGGIO CALABRIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE"
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE DI ROMA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
UNIVERSITA' DI UDINE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA DI VARESE - COMO
UNIVERSITA' DI CA' FOSCARI DI VENEZIA
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" DI VERCELLI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO
POLITECNICO DI BARI
POLITECNICO DI MILANO
POLITECNICO DI TORINO
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA DI PISA
SCUOLA IMT - ISTITUZIONI, MERCATI, TECNOLOGIE - ALTI STUDI – LUCCA
SUM - ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE DI FIRENZE
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA - ANVUR
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI
CENTRO RADIOELETTRICO SPERIMENTALE "GUGLIELMO MARCONI" - CRESM
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
ISTITUTO DI STUDI FILOSOFICI "ENRICO CASTELLI"
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI"
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - I.N.F.N.
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA - INRIM -
ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE
E DI FORMAZIONE - INVALSI
ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA - INDIRE
MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI"
STAZIONE ZOOLOGICA "ANTON DOHRN" DI NAPOLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO - ANSV

AGENZIA PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE PER LE INNOVAZIONI
(soppresso dall'articolo 22 del d.l. 83/2012)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ARAN
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
CLUB ALPINO ITALIANO
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO - CIP
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO CONI
DIGITPA (soppresso dall'articolo 22 del d.l. 83/2012)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
ACCADEMIA DELLA CRUSCA
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
FONDAZIONE "DOMUS MAZZINIANA"
ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA
ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE
SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE
UNIONE ACCADEMICA NAZIONALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CASSA CONGUAGLIO GPL
CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO - CCSE
ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA
AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA
AGENZIA PER LO SVILUPPO PER IL SETTORE IPPICO - ASSI (soppresso dall'articolo 23-quater del d.l 95/2012)
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CRA
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA - INEA
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE - INRAN
(soppresso dall'articolo 12 del d.l. 95/2012)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
AERO CLUB D'ITALIA
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA
AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
AUTORITA' PORTUALE DI BARI

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI
AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-GAETA
AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA
AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
AUTORITA' PORTUALE DI LA SPEZIA
AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO
AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA
CASSA PREVIDENZA E ASSISTENZA DIPENDENTI DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

MINISTERO DELLA SALUTE

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA CROCE ROSSA - CRI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI ED IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ - INMP
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

MINISTERO DELLA DIFESA

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
LEGA NAVALE ITALIANA
OPERA NAZIONALE FIGLI DEGLI AVIATORI
UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO - UITS -

MINISTERO DELL'INTERNO

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - FAPPS -

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AGENZIA DEL TERRITORIO (soppressa dall'articolo 23-quater del d.l 95/2012)
AGENZIA DELLE DOGANE
AGENZIA DELLE ENTRATE
FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

CONSORZIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
CONSORZIO DEL TICINO
CONSORZIO DELL'ADDA
CONSORZIO DELL'OGLIO
ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO - VAL D'AGRI E LAGONORESE
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DELLA MADDALENA
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA

ALLEGATO – Modello A

Tavola 1 - Certificazioni rilasciate dall'amministrazione/ente nel mese di .... - Dati in euro

Tipologia di spesa	N. certificazioni rilasciate	**Importo complessivo certificato**	Importo certificato di competenza dell'esercizio	Importo certificato su residui passivi	Importo certificato su somme in perenzione amministrativa	Importo delle inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento emerse in sede di certificazione	Importo che il creditore ha dichiarato di voler utilizzare in compensazione con somme dovute per tributi e contributi
(a)	(b)	**(c)=(d)+(e)+(f)**	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
Spesa corrente							
Spesa in conto capitale							
Totale							

Tavola 2 - Certificazioni rilasciate dall'amministrazione/ente nel mese di....... per capitolo di spesa - Dati in euro

Codice capitolo di spesa	Descrizione capitolo di spesa	Codice piano gestionale	Tipologia di spesa (c/corrente o c/capitale)	Codice categoria economica	Descrizione categoria economica	**Importo complessivo certificato**	Importo certificato di competenza dell'esercizio	Importo certificato su residui passivi	Importo certificato su somme in perenzione amministrativa
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	**(g) + (h) + (i) + (l)**	(h)	(i)	(l)
Totale									

Tavola 3 - Informazioni sull'utilizzo delle certificazioni da parte dei creditori - Mese di .... - Dati in euro

NB: le certificazioni di cui alla presente tavola non coincidono necessariamente con quelle di cui alle tavole precedenti. Sono infatti quelle sul cui utilizzo si ha avuto informazioni nel mese e possono dunque riguardare certificazioni emesse in periodi precedenti

Tipologia di spesa	Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario	Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario	Importo delle certificazioni oggetto di anticipazione dal sistema finanziario*	Importo delle certificazioni oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi
Spesa corrente				
Spesa in conto capitale				
Totale				

* da indicare solo allorchè assistite da mandato irrevocabile all'incasso

Tavola 4 - Informazioni sui pagamenti effettuati dall'amministrazione/ente nel mese di ……. a valere su somme certificate - Dati in euro

Tipologia di spesa	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di anticipazione dal sistema finanziario*	Pagamenti diretti effettuati al creditore originario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi
Spesa corrente					
Spesa in conto capitale					
Totale					

* da indicare solo allorchè assistite da mandato irrevocabile all'incasso

Tavola 5 - Cronoprogramma dei pagamenti dei successivi 12 mesi sulla base della data indicata in certificazione - Dati in euro

Mese/Anno	Ammontare - conto corrente	Ammontare - conto capitale
T		
T+1		
T+2		
T+3		
T+4		
T+5		
T+6		
T+7		
T+8		
T+9		
T+10		
T+11		
T+12		

T = mese in corso

ALLEGATO – Modello A-bis

Prospetto 1 - Informazioni sulle singole certificazioni rilasciate nel mese di ……………………. - Dati in euro

Numero identificativo certificazione	Data di rilascio della certificazione	Data indicata per il pagamento	Tipologia di spesa *	Codice capitolo di spesa	Descrizione capitolo di spesa	Codice piano gestionale	Codice categoria economica	Descrizione categoria economica	Importo complessivo certificato	Importo certificato di competenza dell'esercizio	Importo certificato su residui passivi	Importo certificato su somme in perenzione amministrativa	Importo delle inadempienze derivanti dalla verifica ex art. 48-bis, DPR 602/1973	Importo che il creditore intende utilizzare in compensazione con somme dovute per tributi e contributi

* specificare se si tratta di Spesa corrente o di Spesa in conto capitale

Prospetto 2 - Informazioni sull'utilizzo delle singole certificazioni da parte dei creditori. Mese di ……………………. - Dati in euro

Numero identificativo certificazione	Data di rilascio della certificazione	Data indicata per il pagamento	Tipologia di spesa **	Importo certificato	Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario	Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario	Importo delle certificazioni oggetto di anticipazione dal sistema finanziario*	Importo delle certificazioni oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi

* da indicare solo allorchè assistite da mandato irrevocabile all'incasso

** specificare se si tratta di Spesa corrente o di Spesa in conto capitale

Prospetto 3 - Informazioni sui pagamenti effettuati dall'amministrazione/ente nel mese di …… a valere su somme certificate per singola certificazione - Dati in euro

Numero identificativo certificazione	Data di rilascio della certificazione	Data indicata per il pagamento	Tipologia di spesa **	Importo certificato	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di anticipazione dal sistema finanziario*	Pagamenti diretti effettuati al creditore originario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi

* da indicare solo allorchè assistite da mandato irrevocabile all'incasso

** specificare se si tratta di Spesa corrente o di Spesa in conto capitale

ALLEGATO – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A

Tavola 1 - Certificazioni rilasciate dall'amministrazione/ente nel mese di …….

Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale e possono essere tratte dai modelli di certificazione rilasciati dall'amministrazione o ente nel mese oggetto di trasmissione (modelli 2 e 2-bis).

a) N. certificazioni rilasciate: *indicare il numero delle certificazioni rilasciate nel mese*
b) Importo complessivo certificato: *indicare l'importo delle somme oggetto di certificazione*
c) Importo certificato di competenza dell'esercizio: *indicare la quota dell'importo di cui al punto b) relativo a somme impegnate nell'esercizio in corso*
d) Importo certificato su residui passivi*: indicare la quota dell'importo di cui al punto b) relativo a somme impegnate in esercizi precedenti iscritte tra i residui passivi del bilancio*
e) Importo certificato su somme in perenzione amministrativa: *per le amministrazioni statali, indicare la quota dell'importo di cui al punto b) relativo a somme impegnate in esercizi precedenti e iscritte nel conto del patrimonio a seguito di perenzione amministrativa*
f) Importo delle inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento emerse in sede di certificazione: *indicare l'importo complessivo, desumibile dai modelli 2 e 2-bis, delle inadempienze emerse dalla verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Tale importo è riportato in apposita sezione dei modelli per il rilascio della certificazione*
g) Importo che il creditore ha dichiarato di voler utilizzare in compensazione con somme dovute per tributi e contributi: *indicare l'importo specificato dal creditore nell'istanza di certificazione e riportato in apposita sezione anche nei modelli utilizzati dall'amministrazione o ente debitore per il rilascio della certificazione.*

Tavola 2 - Certificazioni rilasciate dall'amministrazione/ente nel mese di……. per capitolo di spesa

Le informazioni di cui alla Tavola 1, in base all'articolo 7 del D.M. certificazione, devono includere l'indicazione del capitolo di spesa e della tipologia di residuo passivo, corrente o in perenzione, inerenti alla somma oggetto di certificazione

A tal fine nella presente tavola si richiede la predetta disaggregazione. Il totale della Tavola 2 deve pertanto coincidere con quello della Tavola 1.

a) Codice capitolo di spesa: *indicare il codice o il numero identificativo del capitolo di spesa riportato nel bilancio dell'amministrazione o ente*
b) Descrizione capitolo di spesa: *indicare la descrizione del capitolo tratta dal bilancio dell'ente*
c) Codice piano gestionale: *indicare, per le sole amministrazioni statali, il codice del piano gestionale*
d) Tipologia di spesa (c/corrente o c/capitale) : *indicare se il capitolo sia classificato nella parte corrente o nel conto capitale dell'amministrazione o ente*
e) Codice categoria economica: indicare il codice identificativo della categoria economica del bilancio *dell'amministrazione o ente a cui il capitolo si riferisce*
f) Descrizione categoria economica: *indicare la descrizione del capitolo tratta dal bilancio dell'ente*
g) Importo complessivo certificato: *indicare l'importo delle somme oggetto di certificazione*
h) Importo certificato di competenza dell'esercizio: *indicare la quota dell'importo di cui al punto g) relativo a somme impegnate nell'esercizio in corso*
i) Importo certificato su residui passivi*: indicare la quota dell'importo di cui al punto g) relativo a somme impegnate in esercizi precedenti iscritte tra i residui passivi del bilancio*
l) Importo certificato su somme in perenzione amministrativa: *<u>per le amministrazioni statali</u>, indicare la quota dell'importo di cui al punto g) relativo a somme impegnate in esercizi precedenti e iscritte nel conto del patrimonio a seguito di perenzione amministrativa.*

Tavola 3 - Informazioni sull'utilizzo delle certificazioni da parte dei creditori - Mese di ….

L'amministrazione o ente debitore, con riferimento ai debiti certificati, riceverà dai soggetti cessionari (istituti finanziari, agente della riscossione) alcune notifiche relative all'utilizzo che il creditore ha effettuato con riferimento al singolo credito. Ciò avviene certamente nel caso di utilizzo per cessione di credito a terzi e nel caso di utilizzo ai fini della compensazione con somme iscritte a ruolo. Nel caso in cui il creditore utilizzasse la certificazione per ottenere una anticipazione, l'amministrazione o ente debitore è informata nel solo caso in cui detta anticipazione sia assistita da mandato irrevocabile all'incasso.
La tavola 3 richiede di fornire le informazioni venute in possesso dell'amministrazione o ente debitore nel mese oggetto di trasmissione. Pertanto le certificazioni di cui alla presente tavola non coincidono necessariamente con quelle di cui alle tavole precedenti. Sono infatti quelle sul cui utilizzo si ha avuto informazioni nel mese e possono dunque riguardare certificazioni emesse in periodi precedenti.
Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale.

a) Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario: *indicare l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto*

notifica di avvenuto subentro da parte di un istituto finanziario a seguito di cessione con formula pro soluto

b) Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario: *indicare l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica di avvenuto subentro da parte di un istituto finanziario a seguito di cessione con formula pro solvendo*
c) Importo delle certificazioni oggetto di anticipazione dal sistema finanziario: *indicare l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica da parte di un istituto finanziario della concessione di una anticipazione al creditore assistita da mandato irrevocabile all'incasso*
d) Importo delle certificazioni oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi: *l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto comunicazione da parte dell'agente della riscossione dell'avvenuta compensazione con somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Tavola 4 - Informazioni sui pagamenti effettuati dall'amministrazione/ente nel mese di ……. a valere su somme certificate

La presente tavola richiede informazioni sugli avvenuti pagamenti effettuati nel mese oggetto di trasmissione a valere su somme precedentemente certificate, distinguendo il beneficiario dei predetti pagamenti.
Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale.

a) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario: *indicare le somme pagate nel mese agli istituti finanziari subentrati al creditore originario a seguito di cessione con formula pro soluto*
b) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario: *indicare le somme pagate nel mese agli istituti finanziari subentrati al creditore originario a seguito di cessione con formula pro solvendo*
c) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di anticipazione dal sistema finanziario: *indicare le somme pagate nel mese agli istituti finanziari a seguito di anticipazione al creditore assistita da mandato irrevocabile all'incasso*
d) Pagamenti diretti effettuati al creditore originario: *indicare i pagamenti effettuati nel mese direttamente al creditore originario. Si rammenta che tali pagamenti possono avvenire solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata*
e) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi: *indicare le somme pagate nel mese all'agente della riscossione*.

Tavola 5 - Cronoprogramma dei pagamenti dei successivi 12 mesi sulla base della data indicata in certificazione

Le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni o enti debitori prevedono l'indicazione

della prevista data di pagamento, che deve essere in ogni caso non successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione. Sulla base di tale informazione, le amministrazioni o enti debitori sono tenuti a compilare un cronoprogramma dei pagamenti previsti nei successivi dodici mesi, indicando separatamente la spesa corrente da quella in conto capitale.

ALLEGATO – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A-BIS

L'allegato A-bis è alternativo al modello A (l'amministrazione o ente può decidere di trasmettere l'uno o l'altro) e riproduce le informazioni richieste con lo stesso, richiedendole non più a livello aggregato ma per singola certificazione. I prospetti conterranno pertanto tante righe quante sono le certificazioni oggetto di comunicazione.

In ogni prospetto è richiesta l'indicazione del numero identificativo della singola certificazione, assegnato al momento del rilascio, insieme alla data di rilascio e alla data di pagamento indicata nella certificazione.

Devono essere compilati tre prospetti: uno per le certificazioni rilasciate nel mese, uno per le informazioni di cui l'ente dispone in merito all'utilizzo da parte del creditore e uno per i pagamenti effettuati nel mese.

Oltre a tali prospetti, deve essere compilato un cronoprogramma secondo il modello di cui alla tavola 4 del modello A.

Le istruzioni operative per la compilazione dei singoli campi sono le medesime già fornite per il modello A.

ALLEGATO - MODELLO B

Fac simile di richiesta di reiscrizione dei residui perenti per i quali è stata rilasciata certificazione (da compilare in triplice copia)

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio – Ufficio II

Per il tramite dell' Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero ….

Oggetto: ***Richiesta di reiscrizione di residui passivi perenti per i quali è stata rilasciata certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni. Esercizio finanziario…..***

In relazione al sotto indicato impegno di spesa, colpito da perenzione amministrativa nell'esercizio finanziario ….. si richiede la reiscrizione in bilancio della somma di euro….. da destinarsi al seguente beneficiario: ……

Estremi della perenzione:

capitolo:

giustificativo:

clausola:

esercizio di provenienza:

esercizio di perenzione:

creditore originario:

Causale:

…..

…..

Si attesta che l'originale della certificazione del credito , relativa al suddetto importo, è stata restituita dall'avente diritto contestualmente alla richiesta di pagamento del credito vantato presentata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270

oppure

Si attesta che, trattandosi di utilizzo parziale del credito certificato, copia dell'attestazione è stata restituita al titolare del credito con apposita annotazione

Firma

Documentazione da allegare:

- *copia del certificato di attestazione del credito;*
- *documentazione probatoria del pagamento;*
- *solo per importi superiori ad euro 516.456: dichiarazione circa i motivi che hanno causato il mancato pagamento delle somme in questione nel periodo della loro conservazione in bilancio nonché copia del titolo comprovante l'obbligazione, con gli estremi di perfezionamento.*

12A13024

CIRCOLARE 27 novembre 2012, n. **36**.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni – modalità applicative.

Alle Regioni

Alle Province Autonome di Trento e Bolzano

Alle Province

Ai Comuni

Alle Comunità Montane

All'U.P.I.

All'A.N.C.I.

All'U.N.C.E.M.

Agli Enti del Servizio sanitario nazionale

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato

Ad Equitalia S.P.A.

Riscossione Sicilia S.P.A.

e, p.c.

Al Dipartimento del Tesoro

Al Dipartimento delle Finanze

1. *Premessa*

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in oggetto (di seguito «D.M. certificazione») disciplina le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del predetto D.M., la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori. Nelle more della predisposizione della piattaforma, ai titolari dei crediti è stata fornita la possibilità di presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito secondo una modalità ordinaria, descritta nell'art. 3 del D.M. certificazione.

Dell'entrata in esercizio di tale piattaforma, attualmente limitata alle funzionalità che consentono la registrazione delle amministrazioni e degli enti, è stato dato avviso mediante comunicato del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144 del 18 ottobre 2012. Dell'attivazione delle ulteriori funzionalità che saranno progressivamente rese disponibili ai diversi soggetti coinvolti nel processo di certificazione, sarà data comunicazione sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si rammenta che la procedura ordinaria potrà essere utilizzata solo nelle more del rilascio della funzionalità di presentazione in forma telematica delle istanze di certificazione. Tuttavia, i procedimenti avviati con istanza presentata con la procedura ordinaria dovranno proseguire con la medesima modalità.

Per una efficiente gestione delle attività connesse alla tematica della certificazione, anche con riferimento alla fase ordinaria, si rende necessario fornire ai soggetti a vario titolo coinvolti nella procedura, alcune indicazioni operative per l'attuazione del D.M. certificazione.

Al riguardo, giova ricordare che l'art. 4, comma 2, del D.M. in oggetto prevede che le Regioni, gli Enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possano adottare dei sistemi di certificazione telematica diversi da quello messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato. Dell'entrata in esercizio di tali sistemi, che devono essere realizzati in conformità con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla piattaforma elettronica, deve essere data informazione al medesimo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato, al fine di coordinare le attività di monitoraggio e di evitare duplicazioni nel rilascio delle certificazioni.

Successivamente all'emanazione del D.M. certificazione, il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'art. 13-*bis* ha modificato, fra l'altro, l'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e l'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, relativamente agli aspetti rilevanti ai fini della presente circolare:

a) è stato ridotto a trenta giorni dal momento dell'istanza il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l'amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l'insussistenza o inesigibilità del credito;

b) con riferimento alle Regioni e ai relativi enti del Servizio sanitario nazionale è stato circoscritto l'ambito di esclusione dal rilascio delle presenti certificazioni. Pertanto a legislazione vigente:

sono tenute al rilascio delle certificazioni anche le Regioni (ente regione) sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari;

è stato modificato il perimetro degli enti esclusi dalla disciplina della certificazione: anziché le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e i relativi enti del Servizio sanitario nazionale, come previsto dalla normativa previgente, non possono rilasciare certificazioni di crediti ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 3-*bis*, comma 7, ha altresì previsto che possano essere utilizzate, al solo fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediatori finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché per l'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Nella presente circolare, si fa altresì riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 recante le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Reubblica 29 settembre 1973, n. 602 (di seguito «D.M. compensazione»).

Va infine ricordato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 (Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni»), ha adeguato il testo del D.M. certificazione alle modifiche alla normativa primaria successivamente intervenute.

2. *Definizione dell'ambito di applicazione e rispetto dei vincoli di finanza pubblica*

Il D.M. certificazione disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte:

a) delle Regioni e dalle Province Autonome;

b) degli Enti locali.

Con riferimento agli Enti territoriali di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'art. 2, comma 1 specifica che i pagamenti correnti ed in conto capitale conseguenti alla certificazione concorrono al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. Pertanto, il successivo comma 3 dispone che al fine di salvaguardare i vincoli di finanza pubblica, la certificazione può essere rilasciata anche senza una data prevista di pagamento. In tal caso la tempistica dei pagamenti avviene in conformità con gli obiettivi del patto di stabilità interno e non si applica la compensazione di cui all'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

c) degli enti del Servizio sanitario nazionale. Per enti del Servizio sanitario nazionale si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. compensazione, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270. L'art. 2, comma 1, del D.M. certificazione specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono vincolati agli obblighi di cui al predetto D.M. solo se compatibili con i saldi di finanza pubblica programmati.

Le certificazioni previste dal D.M. certificazione non sono rilasciate:

a) dagli Enti locali commissariati. Più precisamente non sono oggetto della certificazione i crediti nei confronti degli Enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e i crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) dagli enti del servizio sanitario delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell'ambito di detti piani o di detti programmi sono previste operazioni relative al debito, ferma restando comunque la validità delle certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito delle operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Si precisa che l'ambito applicativo delle disposizioni in parola si riferisce ai soli enti o amministrazioni sopra richiamati, e non anche agli enti strumentali o alle società partecipate dagli stessi.

Per quanto attiene all'ambito oggettivo, occorre far riferimento alla natura del credito, così come desumibile dal contratto stipulato; pertanto si ritiene che il D.M. certificazione trovi applicazione in relazione ad ogni credito scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo le definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Può essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, secondo gli indici ISTAT. Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che sancisce l'obbligo della revisione periodica del prezzo per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, è norma imperativa che si inserisce automaticamente nel contratto in caso di pattuizioni difformi. È invece da escludersi la certificazione degli interessi moratori, che costituiscono una obbligazione accessoria avente funzione risarcitoria.

Ai sensi del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 di modifica del D.M. certificazione, il creditore può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta.

Si fa infine presente che le certificazioni rilasciate ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, antecedentemente all'emanazione del D.M. in oggetto, nonché del D.M. di modifica dello stesso, sono da ritenersi valide e non è pertanto necessario avviare una nuova procedura di rilascio.

La funzione di accreditamento, da parte delle amministrazioni, sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato è disponibile all'indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito ed avviene utilizzando, quali chiavi di identificazione, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presenti nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, si rammenta che l'accreditamento in IPA è obbligatorio per tutte le amministrazioni, come previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 recante le «Regole tecniche per l'adozione del protocollo informatico» e dall'art. 57-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto prima di procedere all'accreditamento sulla piattaforma elettronica si raccomanda a ciascuna amministrazione o ente debitore di verificare, ed eventualmente aggiornare, tutti i dati di propria competenza inseriti nell'archivio IPA, con particolare riferimento alla denominazione, all'indirizzo della sede e all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

3. *Procedimento di rilascio della certificazione*

L'art. 3 del D.M. certificazione prescrive che gli enti debitori effettuino il riscontro degli atti d'ufficio al fine di certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero per rilevarne l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale. Trascorsi trenta giorni senza che l'ente abbia rilasciato la certificazione o attestato l'insussistenza o inesigibilità del credito, su istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato nomina un commissario ad acta con le procedure di cui al successivo paragrafo 4.

La certificazione non può essere rilasciata se risultino procedimenti giurisdizionali pendenti per la medesima ragione di credito.

Preliminarmente si ritiene necessario precisare le caratteristiche del credito certificabile.

Il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalla legislazione vigente.

Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, siano state effettuate le relative registrazioni contabili.

Pertanto in assenza di contratto perfezionato e di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, delle necessarie registrazioni contabili, gli enti non potranno certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili.

Il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell'esatto ammontare del credito, è ugualmente da ricondursi agli elementi del titolo giuridico.

Quanto all'esigibilità, da valutarsi al momento del riscontro da parte delle amministrazioni in parola, sta ad indicare l'assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.

Appare opportuno rilevare che le verifiche da effettuarsi a cura delle amministrazioni nella fase di rilascio della certificazione non riguardano anche un'eventuale nuova richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) alla data del rilascio, in quanto la regolarità contributiva è un requisito che non incide sulle caratteristiche del credito da certificare (certezza, liquidità ed esigibilità).

In merito ai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, giova precisare che essi devono riconoscersi al credito derivante da somministrazioni, forniture o appalti, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di decreto ingiuntivo non opposto (che acquista autorità di cosa giudicata in relazione al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, come sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., sent. n. 4510 del 1° marzo 2005 e Sez. I, sent. n. 18725 del 6 settembre 2007), fermo restando che, anche in tal caso, ai fini del rilascio della certificazione il credito deve essere riconducibile ad un impegno di spesa.

Ovviamente, in presenza di sentenza passata in giudicato o di decreto ingiuntivo non opposto, le amministrazioni debitrici avranno cura di accertare che per il predetto credito non siano in corso procedure esecutive e che, come previsto nell'apposito modello, in sede di presentazione dell'istanza per il rilascio della certificazione il creditore si sia impegnato a non attivarle successivamente.

Si precisa che le procedure di verifica, di seguito richiamate, non sono incluse nell'ambito applicativo della piattaforma per la certificazione dei crediti e devono, pertanto, avvenire secondo modalità ordinarie.

Con riferimento all'importo da certificare, l'art. 3 del D.M. certificazione prevede al comma 4 che, prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore pro-

cede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Si ricorda che, indipendentemente dall'esito della verifica, la certificazione deve essere resa dall'amministrazione o ente debitore per l'effettivo ammontare delle somme dovute; qualora dalla verifica effettuata risultino inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione dovrà darne atto (il modello di certificazione prevede una sezione per indicare il predetto esito).

In questo caso il credito potrà essere ceduto solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'inadempienza fiscale.

Giova ricordare che l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, manifestata dal creditore in una apposita sezione dell'istanza di certificazione, non costituisce un vincolo per il creditore medesimo nella fase di utilizzo. Tale indicazione è inserita nel modello principalmente a fini di monitoraggio ex ante del fenomeno della compensazione, sia a livello di singolo ente, sia per la finanza pubblica nel suo complesso.

È opportuno sottolineare che l'unica ipotesi in cui si deve effettuare un'operazione di nettizzazione del credito da certificare è quella prevista dal comma 6 del medesimo art. 3 riguardante gli eventuali crediti dell'amministrazione o ente debitore diversi da quelli potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. compensazione, ossia da quelli di natura tributaria e contributiva, rivenienti dalle procedure del cosiddetto «accertamento esecutivo» e dell'avviso di addebito di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In tal caso l'importo sarà certificato al netto di tali crediti, in quanto le corrispondenti posizioni di debito/credito tra amministrazione o ente e fornitore devono reciprocamente chiudersi contestualmente al rilascio della certificazione. L'amministrazione o ente, in tale circostanza, provvederà alle relative annotazioni sulle scritture contabili sia dal lato dell'entrata che della spesa.

Gli enti debitori sono tenuti ad abilitarsi alla piattaforma elettronica o a porsi nelle condizioni di rilasciare certificazioni telematiche entro trenta giorni dall'attivazione dei sistemi elettronici richiamati in precedenza.

4. *Indicazioni operative alle Ragionerie Territoriali dello Stato circa la nomina dei commissari ad acta*

L'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, dispone che in caso di mancato rilascio della certificazione entro il termine previsto venga nominato un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore e che la predetta nomina debba essere effettuata dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.

Pertanto, le disposizioni relative alla nomina del commissario ad acta di cui agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 2, del D.M. certificazione, riguardanti rispettivamente la certificazione ordinaria e la certificazione mediante piattaforma elettronica, vanno intese nel senso che, decorso inutilmente il termine previsto per il rilascio della certificazione, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento dell'apposita istanza presentata dal creditore, il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, nomina un commissario ad acta, previa verifica sulla piattaforma che la certificazione non sia stata già resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.

Con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla piattaforma elettronica è stata data comunicazione delle procedure da adottare per la nomina del commissario ad acta sulla piattaforma.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, si precisa che la predetta verifica in merito all'avvenuto rilascio della certificazione è effettuata con specifica richiesta all'amministrazione o all'ente debitore, nella quale sarà indicato il numero identificativo dell'originaria istanza di certificazione.

Qualora il predetto numero identificativo non venga fornito da parte del creditore, non si potrà dare corso alla verifica e, conseguentemente, alla procedura di nomina del commissario ad acta.

L'incarico di commissario ad acta, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, e 6, comma 3, del predetto D.M., deve essere conferito prioritariamente ad un rappresentante dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio o, infine, della Ragioneria territoriale dello Stato. I predetti rappresentanti sono individuati, in ragione della loro carica, nelle figure di vertice di ciascuna amministrazione, che possono delegare un dirigente o funzionario.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, per il conferimento dell'incarico è utilizzato il modello di cui all'allegato 3 del D.M. certificazione.

Gli eventuali oneri sostenuti dai commissari ad acta sono posti a carico dell'amministrazione o ente debitore. Pertanto, nei casi in cui il commissario ad acta non appartenga ai ruoli dell'amministrazione o ente debitore, il commissario stesso presenta a quest'ultimo apposita istanza di rimborso, allegando tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento di missione dei pubblici dipendenti.

Si precisa che, ai soli fini della decorrenza dei termini per l'attivazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, la piattaforma elettronica acquisisce anche le istanze di certificazione per crediti nei confronti di amministrazioni o enti che non abbiano ottemperato all'obbligo, previsto all'art. 4, comma 2 del D.M. certificazione, di abilitarsi sulla piattaforma. Ne consegue che le predette istanze non saranno processate, salvo che il titolare del credito, trascorsi i termini prescritti, non presenti istanza di nomina di un commissario ad acta.

5. Procedure da seguire con i soggetti cessionari del credito in fase di utilizzo della certificazione da parte del fornitore

A) *in caso di cessione al sistema finanziario*

Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad un istituto finanziario, si richiama di seguito la procedura prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *f)* del decreto modificativo in materia di certificazione.

All'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto finanziario cessionario verifica con un'apposita funzione telematica la validità della certificazione e svolge nelle modalità consuete, fuori piattaforma, le opportune attività relative all'istruttoria. Ad istruttoria conclusa con esito positivo, l'istituto cessionario notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l'avvenuta cessione del credito (totale o parziale) all'amministrazione debitrice comprensiva degli estremi del nuovo creditore.

Si rammenta che, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.M. certificazione, la comunicazione telematica assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, all'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto finanziario cessionario trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente debitore comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto cessionario che informa il titolare del credito.

L'istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l'originale della certificazione e invia all'amministrazione o ente debitore, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito, una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l'istituto cessionario annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione. Contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro parziale nel credito, l'istituto cessionario trasmette all'amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione.

B) *in caso di compensazione*

Si richiama di seguito la procedura prevista dai commi da 2 a 4 dell'art. 4 del D.M. compensazione.

All'avvio dell'istruttoria per la compensazione, direttamente sulla piattaforma, l'agente della riscossione verifica con un'apposita funzione telematica la validità della certificazione e svolge nelle modalità consuete, fuori piattaforma, le opportune verifiche di competenza. Ad attività concluse con esito positivo l'agente della riscossione notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l'avvenuta compensazione del credito (totale o parziale) alla amministrazione debitrice. L'attestazione di avvenuta compensazione e tutti gli altri obblighi previsti dalla procedura ordinaria sono gestiti in modalità telematica.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, l'agente della riscossione trattiene l'originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'agente della riscossione, l'Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della riscossione che informa il titolare del credito.

In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

6. *Procedura di pagamento del credito certificato*

La certificazione del credito rilasciata dall'amministrazione o ente debitore può contenere l'indicazione della data prevista di pagamento (non superiore ai 12 mesi dalla data dell'istanza di certificazione). Per gli enti sottoposti alla disciplina del Patto di stabilità interno, ai fini di garantire il raggiungimento degli obiettivi finanziari posti in tale contesto, è prevista la possibilità di rilasciare una certificazione senza l'indicazione di una data.

Considerate le diverse modalità applicative del Patto di stabilità interno, tale facoltà è concessa, per le Regioni, con riferimento sia ai pagamenti correnti che in conto capitale, per gli Enti locali con riferimento ai soli pagamenti in conto capitale. Tale facoltà non è invece concessa agli enti non sottoposti al Patto di Stabilità interno, ossia ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti (1.000 abitanti a decorrere dal 2013), alle comunità montane e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Dal punto di vista operativo si precisa che i pagamenti avvengono:

a) a favore del soggetto cessionario (generalmente un istituto finanziario, vale a dire una banca, una società di factoring, ecc.), per i crediti oggetto di cessione;

b) a favore dell'agente della riscossione, per i crediti che hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per tributi (erariali o di enti territoriali) iscritti a ruolo ovvero per contributi assistenziali, per contributi previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali iscritti a ruolo. L'agente della riscossione successivamente provvederà al versamento all'Ente impositore ovvero all'Ente previdenziale della somma ricevuta, secondo le modalità ordinariamente previste.

È opportuno altresì evidenziare che, in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione entro dodici mesi dal rilascio della certificazione, l'agente della riscossione ne dà comunicazione entro i successivi sessanta giorni ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Si precisa che, per somme iscritte a ruolo, si fa riferimento a importi notificati entro il 30 aprile 2012 relativi a cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come indicato nel D.M. compensazione.

Per i certificati gestiti tramite la piattaforma elettronica i pagamenti in favore dei creditori, dei soggetti cessionari e dell'agente della riscossione devono essere registrati, oltre che sui sistemi contabili correntemente in uso, anche sulla piattaforma stessa, al fine di mantenere aggiornato il valore del credito certificato.

Si segnala, altresì, che eventuali pagamenti diretti da parte dell'amministrazione o ente debitore in favore dei creditori ai quali sia stata già rilasciata la certificazione del credito con procedura ordinaria possono essere effettuati solo previa restituzione della certificazione stessa (art. 3, comma 8, del D.M. certificazione).

Inoltre, poiché nel caso in cui il credito certificato sia ceduto o compensato il creditore cessionario subentra nel diritto al creditore originario, prima di procedere al pagamento è opportuno verificare quale sia l'effettivo beneficiario dell'operazione. A tale scopo, sulla piattaforma elettronica sono presenti apposite funzionalità per rendere agevole la ricerca delle certificazioni rilasciate a partire dalle informazioni relative al credito originario (ad esempio, gli estremi della fattura).

Le operazioni di cessione, di compensazione o di anticipazione non comportano alcuna particolare contabilizzazione nel bilancio dell'ente debitore. Si procede normalmente alla registrazione contabile del pagamento nel momento in cui si è provveduto all'erogazione della somma spettante al creditore subentrato (banca, agente della riscossione, ecc.). L'imputazione è operata sul capitolo di spesa originariamente deputato ad accogliere il pagamento della fornitura ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sul conto previsto e, per l'eventuale pagamento di interessi di mora o altri oneri, sui pertinenti capitoli o le specifiche voci di spesa. In caso di compensazione, l'incasso del ruolo avviene tramite l'agente della riscossione che provvede al relativo versamento all'ente impositore, con imputazione alle pertinenti voci di entrata.

7. *Modalità per la verifica prescritta dall'articolo 48-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*

La verifica prescritta dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è effettuata con le modalità indicate nel D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Si precisa, tuttavia, che la verifica in parola, non essendo preordinata ad un effettivo pagamento, ha natura meramente ricognitiva e non dispiega gli effetti della verifica ordinaria, in particolare l'attivazione della procedura di pignoramento dei crediti di cui all'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

A tal proposito, si segnala che la società Equitalia S.p.A. ha già predisposto il formato della richiesta di verifica ex art. 48-*bis* disponibile sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata al Servizio Verifica Inadempimenti, consentendo al richiedente di specificare se detta verifica debba effettuarsi a soli fini ricognitivi ai sensi del D.M. in oggetto.

Si segnala che, in caso di cessione del credito, a prescindere dall'esito della verifica nei confronti del cedente, prima di effettuare il pagamento in favore del cessionario, occorre procedere alla verifica, ai sensi del richiamato art. 48-*bis*, nei confronti di quest'ultimo.

In merito alle modalità di rappresentazione nei modelli di certificazione degli esiti della verifica in parola si rimanda a quanto specificato nel paragrafo 3 della presente circolare.

8. *Modalità per la comunicazione mensile al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio*

L'art. 8 del D.M. certificazione prevede, limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, che l'amministrazione o l'ente debitore comunichi mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro - il numero e l'ammontare delle certificazioni rilasciate, con separata evidenza di quelle emesse senza data, nonché l'esito dei relativi crediti, specificando se oggetto di cessione ovvero di anticipazione, se assistita da mandato irrevocabile all'incasso, nonché quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

La predetta comunicazione deve riguardare anche le certificazioni di debiti dell'amministrazione o dell'ente rilasciate dai commissari ad acta ai sensi dell'art. 5 del D.M. certificazione.

A tal fine si precisa che l'obbligo della comunicazione decorre dal giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterrà i dati relativi alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre 2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da inviarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel

caso in cui non siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese già oggetto di trasmissione, dovrà essere inviato un prospetto separato per ciascun mese. Le predette comunicazioni devono essere effettuate anche qualora l'amministrazione o ente abbia già provveduto in precedenza a inviare in altra forma al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni relative ai mesi antecedenti.

La comunicazione avverrà tramite posta elettronica secondo l'allegato modello A.

Al fine di poter verificare l'esaustività delle risposte pervenute, la comunicazione dovrà avvenire anche nel caso in cui non siano state rilasciate certificazioni nel mese in oggetto, allegando comunque il modello A.

Alternativamente all'invio del modello A, le amministrazioni o enti potranno inviare le medesime informazioni a livello di singola certificazione, secondo i tracciati indicati nel modello A-*bis* distinti secondo le fasi di rilascio della certificazione, utilizzo della stessa e pagamento. Nel caso di utilizzo del modello A-*bis*, dovrà comunque essere compilata la tavola relativa al cronoprogramma mensile dei futuri pagamenti inclusa nel modello A.

L'oggetto del messaggio di posta elettronica che accompagnerà la trasmissione delle comunicazioni deve riportare la dicitura «Monitoraggio certificazioni D.L. n. 185/2008 - Regioni, Enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale».

L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare è il seguente: monitoraggio.certificazionecrediti@tesoro.it e la trasmissione dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente i modelli resi disponibili sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le istruzioni operative per la compilazione dei vari campi sono riportate in allegato alla presente circolare.

Con l'entrata in esercizio della piattaforma elettronica, i dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione (art. 4, comma 8, del D.M. certificazione) saranno messi a disposizione delle strutture competenti tramite funzione telematica. Pertanto, limitatamente alle tavole 1 e 2, nonché per le certificazioni rilasciate con modalità telematica, gli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo saranno assolti dalla piattaforma elettronica.

Per le restanti tavole, relativamente ai soli debiti certificati in via ordinaria, fino all'avvenuto pagamento della totalità degli stessi, restano valide le modalità di comunicazione sopra descritte.

9. *Comunicazioni degli agenti della riscossione al Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle compensazioni con somme dovute per tributi e contributi previdenziali*

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. compensazione, l'agente della riscossione è tenuto a comunicare all'amministrazione o ente debitore e all'ente impositore l'avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Ai fini del monitoraggio di cui al paragrafo precedente, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del D.M. compensazione, l'agente trasmetterà altresì al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il decimo giorno di ciascun mese, un prospetto nel quale è riportata l'indicazione delle compensazioni effettuate.

Per ciascuna operazione di compensazione, l'agente della riscossione dovrà fornire le seguenti informazioni: codice identificativo dell'operazione, indicazione dell'agente della riscossione, data del rilascio della certificazione, data della compensazione, ente debitore, ente impositore, tipologia di imposta, codice tributo, ammontare oggetto della compensazione (con separata indicazione del carico del tributo, ossia del ruolo residuo, dell'aggio, degli interessi di mora, delle sanzioni o somme aggiuntive, delle spese per le procedure esecutive).

Considerato che il monitoraggio riguarderà, oltre alle avvenute compensazioni, anche le fasi del pagamento e dell'eventuale rimborso al debitore originario (ad esempio in caso di sgravi sopraggiunti successivamente all'avvenuta compensazione), per ogni transazione si indicherà con apposito codice quale fase della singola operazione è oggetto di comunicazione. Qualora alcune delle informazioni trasmesse in fase di compensazione relativamente ad una data operazione (ad esempio l'ammontare dovuto o i capitoli di bilancio interessati) si modificassero in un momento successivo, di tale modifica sarà dato conto nell'occasione della successiva comunicazione relativa alla medesima operazione (ossia in fase di pagamento o di rimborso) senza necessità di comunicazioni intermedie.

La piattaforma elettronica prevede l'invio delle notifiche delle compensazioni ammesse dall'agente della riscossione tramite funzione telematica.

Le procedure di monitoraggio secondo le modalità sopra descritte riguarderanno anche le compensazioni su crediti certificati attraverso la piattaforma elettronica. Le tipologie di crediti certificate nelle due forme saranno rese distinguibili grazie ad appositi codici, attribuiti alla singola operazione.

A tal fine si precisa che tale comunicazione dovrà avvenire, con modalità da concordarsi tra le parti, a partire dal giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterrà i dati relative alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre 2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da effettuarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese già oggetto di trasmissione, dovrà essere inviato un prospetto separato per ciascun mese.

Roma, 27 novembre 2012

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO – Modello A

Tavola 1 - Certificazioni rilasciate dall'amministrazione/ente nel mese di ……. - Dati in euro

Tipologia di spesa	N. certificazioni rilasciate	*di cui: certificazioni senza data (per Regioni e Province Automome ed Enti locali)*	**Importo complessivo certificato**	*di cui: Importo certificazioni senza data (per Regioni e Province Automome ed Enti locali)*	Importo certificato di competenza dell'esercizio*	Importo certificato su residui passivi*	Importo delle inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento emerse in sede di certificazione	Importo che il creditore ha dichiarato di voler utilizzare in compensazione con somme dovute per tributi e contributi
(a)	(b)	*(b1)*	**(c)=(d)+(e)**	*(c1)*	(d)	(e)	(f)	(g)
Spesa corrente								
Spesa in conto capitale								
Totale								

* le colonne (d) ed (e) sono compilate solo dalle Regioni e Province Autonome e dagli Enti Locali

Tavola 2 - Informazioni sull'utilizzo delle certificazioni da parte dei creditori - Mese di ……. - Dati in euro

NB: le certificazioni di cui alla presente tavola non coincidono necessariamente con quelle di cui alle tavole precedenti. Sono infatti quelle sul cui utilizzo si ha avuto informazioni nel mese e possono dunque riguardare certificazioni emesse in periodi precedenti

Tipologia di spesa	Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario	Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario	Importo delle certificazioni oggetto di anticipazione dal sistema finanziario*	Importo delle certificazioni oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi
Spesa corrente				
Spesa in conto capitale				
Totale				

* da indicare solo allorchè assistite da mandato irrevocabile all'incasso

Tavola 3 - Informazioni sui pagamenti effettuati dall'amministrazione/ente nel mese di ……. a valere su somme certificate - Dati in euro

Tipologia di spesa	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di anticipazione dal sistema finanziario*	Pagamenti diretti effettuati al creditore originario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi
Spesa corrente					
Spesa in conto capitale					
Totale					

* da indicare solo allorchè assistite da mandato irrevocabile all'incasso

Tavola 4 - Cronoprogramma dei pagamenti previsti nei successivi 12 mesi - Dati in euro

Mese/Anno	Ammontare - conto corrente	Ammontare - conto capitale
T		
T+1		
T+2		
T+3		
T+4		
T+5		
T+6		
T+7		
T+8		
T+9		
T+10		
T+11		
T+12		

T = mese in corso

NB. L'ammontare deve contenere, oltre alle previsioni basate sulle certificazioni emesse con data, anche gli importi che si prevede di pagare a valere su quelle emesse senza data

ALLEGATO - MODELLO A-BIS

Prospetto 1 - Informazioni sulle singole certificazioni rilasciate nel mese di …………………….. - Dati in euro

Numero identificativo certificazione	Data di rilascio della certificazione	Data indicata per il pagamento	Tipologia di spesa **	Importo complessivo certificato	Importo certificato di competenza dell'esercizio*	Importo certificato su residui passivi*	Importo delle inadempienze derivanti dalla verifica ex art. 48-bis, DPR 602/1973	Importo che il creditore intende utilizzare in compensazione con somme dovute per tributi e contributi

* solo per Regioni e Province Autonome ed Enti Locali

** specificare se si tratta di Spesa corrente o di Spesa in conto capitale

Prospetto 2 - Informazioni sull'utilizzo delle singole certificazioni da parte dei creditori. Mese di …………………….. - Dati in euro

Numero identificativo certificazione	Data di rilascio della certificazione	Data indicata per il pagamento	Tipologia di spesa **	Importo certificato	Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario	Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario	Importo delle certificazioni oggetto di anticipazione dal sistema finanziario*	Importo delle certificazioni oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi

* da indicare solo allorchè assistite da mandato irrevocabile all'incasso

** specificare se si tratta di Spesa corrente o di Spesa in conto capitale

Prospetto 3 - Informazioni sui pagamenti effettuati dall'amministrazione/ente nel mese di ……. a valere su somme certificate per singola certificazione - Dati in euro

Numero identificativo certificazione	Data di rilascio della certificazione	Data indicata per il pagamento	Tipologia di spesa **	Importo certificato	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di anticipazione dal sistema finanziario*	Pagamenti diretti effettuati al creditore originario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi

* da indicare solo allorchè assistite da mandato irrevocabile all'incasso

** specificare se si tratta di Spesa corrente o di Spesa in conto capitale

ALLEGATO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A

TAVOLA 1 - CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALL'AMMINISTRAZIONE/ENTE NEL MESE DI ... .

Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale e possono essere tratte dai modelli di certificazione rilasciati dall'amministrazione o ente nel mese oggetto di trasmissione (modelli 2 e 2-*bis*).

a) N. certificazioni rilasciate: indicare il numero delle certificazioni rilasciate nel mese - b1) di cui emesse senza data: indicare il numero delle certificazioni rilasciate senza indicazione della data (solo per Regioni e Province Autonome ed Enti locali).

b) Importo complessivo certificato: indicare l'importo delle somme oggetto di certificazione - c1) di cui emesse senza data: indicare l'importo delle certificazioni rilasciate senza indicazione della data (solo per Regioni e Province Autonome ed Enti locali).

c) Importo certificato di competenza dell'esercizio: indicare la quota dell'importo di cui al punto *b)* relativo a somme impegnate nell'esercizio in corso.

d) Importo certificato su residui passivi: indicare la quota dell'importo di cui al punto *b)* relativo a somme impegnate in esercizi precedenti iscritte tra i residui passivi del bilancio.

e) Importo delle inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento emerse in sede di certificazione: indicare l'importo complessivo, desumibile dai modelli 2 e 2-*bis*, delle inadempienze emerse dalla verifica prescritta dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Tale importo è riportato in apposita sezione dei modelli per il rilascio della certificazione.

f) Importo che il creditore ha dichiarato di voler utilizzare in compensazione con somme dovute per tributi e contributi: indicare l'importo specificato dal creditore nell'istanza di certificazione e riportato in apposita sezione anche nei modelli utilizzati dall'amministrazione o ente debitore per il rilascio della certificazione.

TAVOLA 2 - INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI DA PARTE DEI CREDITORI - MESE DI ... .

L'amministrazione o ente debitore, con riferimento ai debiti certificati, riceverà dai soggetti cessionari (istituti finanziari, agente della riscossione) alcune notifiche relative all'utilizzo che il creditore ha effettuato con riferimento al singolo credito. Ciò avviene certamente nel caso di utilizzo per cessione di credito a terzi e nel caso di utilizzo ai fini della compensazione con somme iscritte a ruolo. Nel caso in cui il creditore utilizzasse la certificazione per ottenere una anticipazione, l'amministrazione o ente debitore è informata nel solo caso in cui detta anticipazione sia assistita da mandato irrevocabile all'incasso.

La tavola 2 richiede di fornire le informazioni venute in possesso dell'amministrazione o ente debitore nel mese oggetto di trasmissione. Pertanto le certificazioni di cui alla presente tavola non coincidono necessariamente con quelle di cui alla tavola precedente. Sono infatti quelle sul cui utilizzo si ha avuto informazioni nel mese e possono dunque riguardare certificazioni emesse in periodi precedenti.

Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale.

a) Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario: indicare l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica di avvenuto subentro da parte di un istituto finanziario a seguito di cessione con formula pro soluto

b) Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario: indicare l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica di avvenuto subentro da parte di un istituto finanziario a seguito di cessione con formula pro solvendo

c) Importo delle certificazioni oggetto di anticipazione dal sistema finanziario: indicare l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica da parte di un istituto finanziario della concessione di una anticipazione al creditore assistita da mandato irrevocabile all'incasso

d) Importo delle certificazioni oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi: l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto comunicazione da parte dell'agente della riscossione dell'avvenuta compensazione con somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

TAVOLA 3 - INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE/ENTE NEL MESE DI ... A VALERE SU SOMME CERTIFICATE

La presente tavola richiede informazioni sugli avvenuti pagamenti effettuati nel mese oggetto di trasmissione a valere su somme precedentemente certificate, distinguendo il beneficiario dei predetti pagamenti.

Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale.

a) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario: indicare le somme pagate nel mese agli istituti finanziari subentrati al creditore originario a seguito di cessione con formula pro soluto

b) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario: indicare le somme pagate nel mese agli istituti finanziari subentrati al creditore originario a seguito di cessione con formula pro solvendo

c) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di anticipazione dal sistema finanziario: indicare le somme pagate nel mese agli istituti finanziari a seguito di anticipazione al creditore assistita da mandato irrevocabile all'incasso

d) Pagamenti diretti effettuati al creditore originario: indicare i pagamenti effettuati nel mese direttamente al creditore originario. Si rammenta che tali pagamenti possono avvenire solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata

e) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi: indicare le somme pagate nel mese all'agente della riscossione.

TAVOLA 4 - CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI DEI SUCCESSIVI 12 MESI SULLA BASE DELLA DATA INDICATA IN CERTIFICAZIONE

Le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni o enti debitori prevedono l'indicazione della prevista data di pagamento, che deve essere in ogni caso non successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione, oppure, in caso di incompatibilità con i vincoli del Patto di stabilità interno, la mancata indicazione di una data. Sulla base di tale informazione, le amministrazioni o enti debitori sono tenuti a compilare un cronoprogramma dei pagamenti previsti nei successivi dodici mesi, indicando separatamente la spesa corrente da quella in conto capitale. L'ammontare indicato deve contenere, oltre alle previsioni basate sulle certificazioni emesse con data, anche gli importi che si prevede di pagare nei successivi 12 mesi a valere su quelle emesse senza data.

ALLEGATO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A-BIS

L'allegato A-*bis* è alternativo al modello A (l'amministrazione o ente può decidere di trasmettere l'uno o l'altro) e riproduce le informazioni richieste con lo stesso, richiedendole non più a livello aggregato ma per singola certificazione. I prospetti conterranno pertanto tante righe quante sono le certificazioni oggetto di comunicazione.

In ogni prospetto è richiesta l'indicazione del numero identificativo della singola certificazione, assegnato al momento del rilascio, insieme alla data di rilascio e alla data di pagamento, se indicata nella certificazione (in caso di certificazione emessa senza data, il relativo campo deve essere lasciato vuoto).

Devono essere compilati tre prospetti: uno per le certificazioni rilasciate nel mese, uno per le informazioni di cui l'ente dispone in merito all'utilizzo da parte del creditore e uno per i pagamenti effettuati nel mese.

Oltre a tali prospetti, deve essere compilato un cronoprogramma secondo il modello di cui alla tavola 4 del modello A.

Le istruzioni operative per la compilazione dei singoli campi sono le medesime già fornite per il modello A.

12A13025

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato relativo alla delibera n. 93/2012 del 3 agosto 2012 riguardante «Fondo per lo sviluppo e la coesione regione Sardegna – Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica delibera n. 62/2011».

Si comunica che, la delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012 riguardante «Fondo per lo sviluppo e la coesione regione Sardegna - Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica delibera n. 62/2011» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 2012 con l'allegato 1 errato, il quale è da intendersi sostituito dal seguente:

ALLEGATO 1

REGIONE SARDEGNA - PROGRAMMAZIONE DELLE RESIDUE RISORSE 2000-2006 E 2007-2013 - ELENCO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

	AMBITO STRATEGICO/INTERVENTO	COSTO TOTALE (mln)	RISORSE DISPONIBILI DA ALTRE FONTI (mln)	PRESENTE ASSEGNAZIONE FSC (mln)	
				PERIODO 2000-2006	PERIODO 2007-2013
1	Promozione di impresa - Piano per il Sulcis - Centro agroalimentare Iglesias	6,20			6,20
2	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - percorsi parco geo-minerario	2,00			2,00
3	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Riqualificazione turistica aree e siti minerari	20,00			20,00
4	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Realizzazione di un sistema di borghi di miniera	4,00			4,00
5	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Scuola alta formazione turismo	1,50			1,50
6	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Informazione, promozione, scouting degli investimenti e marketing territoriale	2,00			2,00
7	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Fondo venture capital e politiche attive lavoro	10,00			10,00
8	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Intervento portualità industriale di Portovesme	7,00			7,00
9	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Infrastrutture per istituzione Area Franca portuale /industriale Portovesme	1,00			1,00
10	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Infrastrutturazione Porto di S. Antioco: dragaggio e sottopasso	15,00			15,00
11	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Riqualificazione sistema portuale turistico sulcis-iglesiente	19,00			19,00
12	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Allargamento strada collegamento Carbonia - San Giovanni Suergiu - Giba	30,00			30,00
13	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - energia da fonti rinnovabili	10,00			10,00
	Totale Piano per il Sulcis	**127,70**			**127,70**
14	Assistenza tecnica e azioni di sistema - Azioni di assistenza tecnica per la gestione della programmazione attuativa	7,00			7,00
	Totale Assistenza tecnica e azioni di sistema	**7,00**			**7,00**
15	Sostegno alle scuole e all'università - Riqualificazione edifici scolastici	35,00			35,00
16	Sostegno alle scuole e all'università - università di Cagliari - centro di servizi comuni di alta qualificazione tecnologica CeSAR	6,00			6,00
	Totale sostegno alle scuole e all'università	**41,00**			**41,00**
17	Altre infrastrutture - Beni culturali - Musealizzazione delle sculture di Mont'e Prama e piano di gestione	2,00			2,00
18	Altre infrastrutture -Interventi sulla rete stradale - S.S. Sassari Olbia	396,55	318,55	17,00	61,00
	Totale altre infrastrutture	**398,55**	**318,55**	**17,00**	**63,00**

19	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 8 Cagliari - Realizzazione Nuovo Ospedale Pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'Ospedale Oncologico (ampliamento Project Financing)	16,00			16,00
20	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 8 Cagliari - Interventi riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del presidio ospedaliero SS. Trinità di Cagliari (1 Lotto funzionale).	48,40			48,40
21	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 6 Sanluri - Ristrutturazione e messa a norma dell'Ospedale di San Gavino	32,00			32,00
22	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 7 Carbonia - Ristrutturazione e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri della Provincia Carbonia-Iglesias	17,50			17,50
23	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 6 Sanluri - Messa in sicurezza Presidi territoriali vari ASL n. 6 di Sanluri	2,50			2,50
24	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 2 Olbia - Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 Olbia	3,50			3,50
25	Sanità -solidarietà e coesione sociale - AO Brotzu - Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica ammodernamento tecnologico Ospedale Brotzu di Cagliari	15,00			15,00
26	Sanità -solidarietà e coesione sociale - AOU Sassari - Interventi urgenti di messa in sicurezza dei presidi sanitari aziendali AOU Sassari	2,10			2,10
27	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 4 Lanusei - Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia P.O.Lanusei	2,10			2,10
28	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 4 Lanusei - Interventi di completamento casa della salute – poliambulatorio di Lanusei	0,60			0,60
29	Sanità -solidarietà e coesione sociale -ASL n. 4 Lanusei - Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia Poliambulatorio Tortoli	0,80			0,80
30	Sanità -solidarietà e coesione sociale -ASL n. 4 Lanusei - Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie	1,50			1,50
31	Sanità -solidarietà e coesione sociale -AOU Cagliari - Completamento lavori di messa in sicurezza con particolare riferimento ai punti di accesso del Presidio di Monserrato	5,00			5,00
32	Sanità -solidarietà e coesione sociale -ASL n. 5 Oristano - Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie	2,00			2,00
33	Sanità -solidarietà e coesione sociale -ASL n. 5 Oristano - Interventi di messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l'assistenza sanitaria penitenziaria.	3,00			3,00
34	Sanità -solidarietà e coesione sociale -contributi per la realizzazione, ampliamento e adeguamento di impianti sportivi, di cui al piano triennale per lo sviluppo dello sport in Sardegna	20,00			20,00
	Totale sanità	**172,00**			**172,00**
	TOTALI	**746,25**	**318,55**	**17,00**	**410,70**
	TOTALE GENERALE RISORSE FSC				**427,70**

12A13028

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia della Beata Madre Teresa di Calcutta, in Livorno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 novembre 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia della Beata Madre Teresa di Calcutta, con sede in Livorno.

12A12968

Modifica della denominazione della Parrocchia «SS. Annunziata», in Bonifati.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 novembre 2012, la Parrocchia «SS. Annunziata», con sede in frazione Cittadella del Capo del comune di Bonifati (CS), assume la nuova denominazione di Parrocchia «San Francesco di Paola», con sede in frazione Cittadella del Capo del comune di Bonifati (CS).

12A12969

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita della Misericordia e Morte, in Ripatransone.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2012, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita della Misericordia e Morte, con sede in Ripatransone (AP).

12A12970

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Monache Domenicane «Maria di Magdala», in Moncalieri.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 novembre 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Monastero di monache domenicane «Maria di Magdala», con sede in Moncalieri (TO).

12A12971

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Permanenza dell'istituzione scolastica «International School of Turin» Torino-Italia, all'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Con decreto del direttore Generale degli Affari Internazionali del 3 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 2 - comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2010, è stata disposta la permanenza, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'art. 2, legge n. 738/86. «International School of Turin» Torino-Italia.

12A13026

Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale rilasciato alla Rossall School - Lancashire - Inghilterra

Con decreto del Direttore generale degli Affari internazionali del 3 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2010, è stata disposta l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'art. 2, legge n. 738/1986:

Rossall School - Lancashire - Inghilterra.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

12A13030

Programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-2013. Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriali nell'ambito del PON Ricerca e Competitività 2007-2013. Aggiornamento della graduatoria.

Con il decreto direttoriale prot. n. 755/Ric. del 12 novembre 2012 si è proceduto a rettificare la graduatoria allegata al decreto direttoriale prot. n. 678/Ric. del 15 ottobre 2012, relativamente alle domande ammesse e idonee al finanziamento approvata con decreto direttoriale prot. n. 293/Ric. del 31 maggio 2011.

Con il medesimo decreto direttoriale viene conseguentemente adottata e disposta la pubblicazione degli elenchi, comprensivi dei costi, ripartiti per fasce:

a) domande ammesse al finanziamento;

b) domande idonee al finanziamento.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del predetto decreto è consultabile sul sito internet del MIUR www.miur.it e sul sito internet PON "R&C" 2007-2013 www.ponrec.it

12A13031

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 83/12 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi in data 25 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0017424/MA004.A007.11434 del 27 novembre 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 83/12 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) in data 25 settembre 2012, concernente tra l'altro modifiche ed integrazioni al Regolamento di contabilità.

12A13029

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Weideochse Vom Limpurger Rind»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 370 del 30 novembre 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Carni (e frattaglie) fresche - «WEIDEOCHSE VOM LIMPURGER RIND».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A12983

Domanda di registrazione della denominazione «PLÁTANO DE CANARIAS»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 372 del 1 Dicembre 2012, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali allo stato naturali o trasformati - «PLÁTANO DE CANARIAS»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A12992

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca e sostituzione del commissario liquidatore della Mitofin Fiduciaria s.r.l. in l.c.a. e Mi.To.Fin S.r.l. in l.c.a., in Milano.

Con decreto ministeriale del 23 novembre è stata disposta la revoca, ex art. 37 L. F., del dott. Franco Bernorio nato a Milano il 1° settembre 1948, con studio a Milano, in via sant'Agnese, 12, dalla carica di commissario liquidatore delle società Mitofin Fiduciaria s.r.l. in l.c.a. e MI.TO.FIN s.r.l. in l.c.a , con sede in Milano. Alle predette procedure di liquidazione coatta amministrativa è stata preposta, quale commissaria liquidatrice, la dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, Via Fatebenefratelli, 15.

12A12965

Fusione per incorporazione in «EUROFINLEADING FIDUCIARIA S.P.A.» di «MA-TRA FIDUCIARIA S.R.L.», in Milano.

Con D.D. 27 novembre 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale del 23 settembre 1996, alla società «MA-TRA Fiduciaria S.R.L.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 11794550159, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Eurofinleading Fiduciaria S.P.A.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 08526080158, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

12A12967

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo all'attribuzione di ulteriori compiti al Prefetto dr. Giancarlo Trevisone in qualità di Commissario straordinario del Governo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2012, reg. 9, fg. 212, per l'attuazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono attribuiti ulteriori compiti al Prefetto a riposo dr. Giancarlo Trevisone in qualità di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, a decorrere dalla data del provvedimento medesimo fino alla scadenza del predetto incarico, di cui al DPR 28 ottobre 2010.

12A12993

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Erre 8 Corporation società cooperativa», in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

*(*Omissis*);*

Delibera:

1. Di disporre la messa in liquidazione coatta amministrativa, *(*Omissis*)*, della «Erre 8 Corporation società cooperativa», in liquidazione, con sede in Trento, via Paolo Oss Mazzurana n. 8, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Di nominare, quale commissario liquidatore della stessa, il dott. Carlo Delladio (codice fiscale n. DLLCRL68S04C372E), con studio in Trento, via del Brennero n. 139.

3. Di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 e successive modificazioni, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza».

4. Di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento all'eventuale nomina del comitato di sorveglianza, ove la complessità della procedura lo rendesse necessario.

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale.

6. Di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale entro sessanta giorni dalla notificazione, è possibile ricorrere anche al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione al rappresentante legale della cooperativa interessata ed al registro imprese della Camera di commercio di Trento per la sua trascrizione.

12A12985

Liquidazione coatta amministrativa della «Abilis società cooperativa sociale» in liquidazione, in Borgo Valsugana e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

*(*Omissis*);*

Delibera:

1. Di disporre la messa in liquidazione coatta amministrativa, *(*Omissis*)*, della «Abilis società cooperativa sociale» in liquidazione, con sede in Borgo Valsugana (Trento), via Segantini n. 4, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Di nominare, quale commissario liquidatore della stessa, la dott.ssa Cristina Odorizzi (codice fiscale n. DRZCST71B54C794T), con studio in Cles (Trento), piazza Navarrino n. 13.

3. Di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 e successive modificazioni, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza».

4. Di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento all'eventuale nomina del comitato di sorveglianza ove la complessità della procedura la renda opportuna.

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale.

6. Di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione al rappresentante legale della cooperativa interessata ed al registro imprese della Camera di commercio di Trento per la sua trascrizione.

12A12986

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-291) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.